DELLA PREFERENZA NELLE VENDITE

PER RAGIONE DI SANGUE, COMPAGNIA, E CONFINE

TRATTATO

DEL SIGNOR DOTTOR

DOMENICO MICHELI

AVVOCATO VERONESE.

SPIEGATA SECONDO I PRINCIPJ DELLE LEGGI CIVILI VENETE E VERONESI.

Aggiuntevi sul fine di questa nuova edizione alcune dotte osservazioni d'un celebre jurisperito.

IN VENEZIA, MDCCXCI.

PRESSO GIACOMO STORTI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ALL' ILL. SIG. SIG. PADR. COLL. IL SIG.

PAOLO EMILIO ZUCARMAGLIO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

Le profusioni le più esagerate, le più triviali adulazioni formano d' ordinario il soggetto delle Dediche Letterarie: non si cerca che ad incensare un Mecenate che internamente si disprezza, abusando in tal guisa del sacro ministero delle Lettere, e della bontà di chi protegge le opere del talento. Io sono tanto lontano dal battere questa strada, quanto voi lo siete dall' appro-

varla ; nel tempo stesso per altro non posso prescindere dall' accennarvi da lungi quei titoli , pei quali vi presento quest' Operetta ; e se la vostra delicatezza vi fa desiderare che io li veli al Pubblico ; permettete almeno che io li coltivi nel mio cuore con quel piacere col quale mi protesto .

D. V. S. Illustriss.

Umiliss. Div. Serv.
L' Editore .

AL LEGGITORE.

Ebbi in animo di più non dare alle Stampe nuove mie applicazioni, nella mia Operetta inscritta l'Avvocato feci di questa mia risoluzione la protesta. Ora a me conviene rimovermi da essa, perchè presa in tempo, che oppresso nella salute, mi conoscevo in necessità di riposare, e perciò di tenermi lontano dalle continue applicazioni, le quali, sebbene si presentano di diletto allo spirito, non cessano però di cagionare discapiti riguardevoli al corpo. Picciolo respiro provato di pochi giorni svegliò la mia inclinazione ad imprendere l'impegno di travagliare nel lavoro di scrivere ciò, che a me è occorso d'osservare su la bella materia della Preferenza concessa a quelli della prole, alli Compagni, ed alli Confinanti sopra la vendita degli stabili dalle leggi inserite nello Statuto di Venezia. Vaga, sottile, e pregiabile si è resa al mio intendimento questa Rubrica per la moltiplicità dei casi dalle medesime leggi compresi, e decisi sull'appoggio del giusto, e dell'onesto, per il che si manifestano venerabili, e speciose. L'istituto del presente Trattato è stato quello di mettere in chiaro al possibile ciò, che in apparenza sembra oscuro, e difficile, non essendosi ancora scoper-

to alcuno, che sopra queste leggi siasi affaticato per mostrare la loro combinazione. Io non presumo di essere giunto a questo ultimo fine; ma però non dispero di avere in pochi capitoli dichiarito ciò, che può fare strada ad ingegni più elevati, e sublimi per ingrandire, e migliorare colla loro virtù quel poco, che mi è riuscito raccogliere. A questo solo fine mi sono persuaso di pubblicarlo in seguito alle altre quattro mie applicazioni uscite dai torchi, non mai per riportare alcun applauso a cui mai ho aspirato; solamente però non ricuserò di accettare di buon cuore quelle finezze di amore, che sono ristrette all' uso della bella virtù di sapere compatire ciò, che non ha merito di rendersi distinto con lode.

DELLA PREFERENZA NELLE VENDITE PER RAGIONE DI SANGUE, COMPAGNIA, E CONFINI.

IDEA DEL PRESENTE TRATTATO.

CAP. I.

Sommario.

Azione di preferenza nelle vendite cosa sia. Sua origine dedotta dalla equità. Concessa alli congiunti, alli compagni, & alli confinanti. Estensibile da caso a caso, da persona a persona, e da legge a legge. Per li congiunti viene regolata coll' ordine delle successioni intestate prescritte dagli Statuti Municipali delle Città.

1.
L privilegio che godono li Parenti, o di Sangue, o per mezzo delle femmine legati alla cognazione, della preferenza nelle vendite, s'osserva esteso a beneficio non solo di quelli che possedono unitamente agli alienanti li beni venduti, ma ancora di quelli che possedono beni in confine agli alienati, come ci documenta la legge nello *Statuto di Venezia lib.* 3. *Cap.* 25. La pratica di questa azione, comechè il più delle volte esibisce non lieve occasione di gravissime liti; così serve a me di eccitamento per raccogliere quel tutto che intorno di questa materia mi è riuscito di osservare, e sebbene di essa ho parlato nel mio Ordine di procedere nei Fori Civili di Verona di già pubblicato, ciò però non avendo compiutamente adempito per essermi trattenuto entro i soli confini di nuda pratica, ho creduto proprio di riassumere l'applicazione per mettere in chiaro alcune diffi-

coltà, che meritano di essere esposte e discusse. Le Leggi della Serenissima Repubblica di Venezia, di cui godo l'onore e la felicità di essere ossequiosissimo suddito, e le leggi Municipali della Città di Verona mia stimatissima Patria, essendo il principale soggetto di questo mio discorso, non concedono a me l'arbitrio di cercare fuori di quelle ciò che esse con tanto di estimazione hanno promulgato su questo particolare. I soli riguardi del giusto e dell'onesto sono stati li promotori di così specioso privilegio di preferenza, perchè lasciando la libertà di alienare, altro fine non hanno avuto che di concedere alli congiunti, alli compagni, e alli confinanti l'azione di poter avere a se stessi lo stabile alienato; senza pregiudicio dell'alienante, e del compratore, perchè vogliono salvato l'interesse loro, e nello stesso punto sodisfatte le premure di quelli, ai quali concedono l'azione di preferenza.

2. L'uso, e la competenza di questa azione è soggetta alle proprie regole, le quali saranno esibite colla maggiore possibile facilità e distinzione, acciò non apportino alla mente conseguenze ripugnanti al germano sentimento delle leggi, le quali essendo promulgate sull'appoggio della convenienza non accordano di proteggere gli abusi, che ad altrui pregiudicio venissero insinuati e proposti.

3. Desiderabile sarebbe, che leggi cotanto nobili e speziose fossero ricevute, intese, e coltivate con quello stesso amore col quale si osservano promulgate: esse certamente sono uscite dal fonte dell' equità per favorire i propinqui, li compagni, e li confinanti, acciò con questo mezzo vagliano di vindicare, e di conservare a se stessi gli stabili alienati, e li confinanti la felicità di avere ciò che per alienazione ad altri sarebbe dovuto.

4. Questa onestissima equità meritando tutti gli applausi, conviene che sia incontrata e ricevuta, senza restringere le stesse leggi alli soli casi espressi, ma anzi, per non deludere il loro fine, sarà bene che ella venga ampliata ed estesa, participando li di lei effetti ad altre persone, e ad altri casi, quando le circostanze concorrano a persuadere la stessa identità di ragione. Parlano le leggi di alcune persone, non per volere sopra di esse solamente l'uso delle loro massime, ma per far conoscere sotto l'esempio d'una spezie, dovessi comprendere ogn'altra spezie a cui ella vaglia assomigliarsi. Non occorre affaticarsi per provare verità così aperta; è vero che un caso non è l'altro, e che il simile è diverso dallo stesso; ma ove si parla della equità, non si fa ingiuria alle leggi in seguendole sopra altri casi fuori dalli dichiarati, quando la medesima ragione di equità sussista ancora per essi. Quale violenza mai potrà asserirsi fatta alle leggi, quella volta che risultando per esse invitate in tutti li casi

si all'uso di questa azione quelle persone che si osservano chiamate all' intestata successione dell' alienante, venga per la medesima ragione dedotto, che nelle Città suddite abbiano nell'uso della preferenza ad essere custodite le leggi particolari delle loro successioni? Egli è manifesto, che le città tutte non si uniformano con i loro Statuti sul proposito delle successioni, godendo cadauna delli proprj usi, e delle proprie leggi particolari approvate dalla clemenza del Principe Serenissimo acciò siano rispettate ed ubbidite. Dunque essendo la preferenza nella sua origine stata accordata all'ordine delle successioni intestate, converrà inferirsi trapiantata negli statuti delle città suddite questa legge di preferenza, al fine che sia osservata a tenore delle intestate successioni stabilite dagli Statuti medesimi. Tanto ho creduto proprio di ricordare nel presente capitolo, acciò preventivamente a quanto sarò per dire nel capitolo quarto, resti illuminato il lettore di far campeggiare la equità nello spiegare il sentimento germano delle leggi, le quali da caso a caso, da simile a simile, ed ancora da legge a legge vogliono essere seguite ove la medesima identità di ragione si fa palese e l'equità comparisce sostenuta e protetta, come apertamente comanda il *Prologo dello Statuto di Venezia*.

AZIONE DI PREFERENZA A QUALI PERSONE COMPETISCA, E SOPRA QUALI CONTRATTI.

CAP. II.

Sommario.

Preferenza concessa alle persone successibili per ragione intestata all' alienante; e così al Ventre pregnante, e come? Poi alli Compagni; Indi alli Confinanti. Sono esclusi Monasterj, Chiese, Luoghi Pii, e Professi in Religione. In Verona sono esclusi li Villici, e Forastieri. Cittadino chi sia? Villico chi sia? Vendite all'uso vecchio, e all'uso nuovo sono dichiarate, e loro effetto. Vendite in Verona fatte dal Giudice de' beni del debitore sono soggette all'azione di preferenza, e perchè? Scienza dell acquisto fuori dalle stride, e dalle notizie formali, non pregiudica. Si risolvono le opposizioni dedotte dallo Statuto. Donazioni, Legati, Permute, Banchi nelle Chiese, e Decime quando siano soggette alla preferenza. Vendite per Incanto de' beni lasciati ai luoghi Pii, Chiese, e Monasterj sono soggette a questa azione, così li pagamenti di Dote, e in quali casi? Vedove in due casi, e loro regole per le leggi di Verona.

1. QUali siano le persone alle quali dalle leggi viene concessa l'azione di preferenza, e sopra quali alienazioni venga permessa, sono le due parti che devono essere esposte nel presente capitolo.

2. La prima parte riguardante le persone non obbliga l'applicazione ad alcuna fatica, essendo dalle leggi di Venezia concesso il privilegio senza alcuna distinzione alle persone tutte che si trovano nel grado di successione intestata all'alienante, coll'ordine però di cui si è data piena contezza nel capitolo quarto. Sotto la rubrica delle persone s'intendono quelle tutte che nel tempo della alienazione sono nate, o almeno che sono concette, e che ancora non sono uscite dal ventre materno alla luce, donandosi a queste l'azione, come a quelle che essendo generate, godono in speranza di succedere alli generanti, e alli loro parenti nel caso della loro nascita, alla maniera delli postumi. Dopo di queste sottentrano quelle persone che in qualità di Compagni, cioè che per ragione indivisa godono coll'alienante lo stabile alienato: e finalmente con posteriorità di titolo sono chiamati li Confinanti possessori de' beni conterminan-

ti, ed immediatamente attaccati allo stabile alienato, come decide lo *Statuto di Venezia nel libro quarto Cap.* 25.

3. Egli è però da osservarsi intorno le persone; Primo, che al ventre pregnante, non per legge espressa, ma solamente per l'uso animato da più giudicj, viene concessa la preferenza, sul supposto che egli sia per comparire al mondo in aspetto di vivente colla nascita; non mai come puro, e semplice concetto, il quale poi si risolvesse in aborto, o vero morisse nell'utero della madre; per causa di che conviene inferirsi, che questa azione di preferenza gli sia concessa non assolutamente, ma sotto la condizione che egli al tempo proprio mostri su la scena del mondo la figura di nato, e non di abortito, o premorto alla nascita, nella stessa maniera delli postumi, ai quali è concessa l'azione di far annullare il Testamento del Padre, non per li soli riguardi della loro generazione, ma per quelli della loro nascita. Da ciò si raccoglie essere dovuta la preferenza al ventre pregnante, riservata però la ragione all'acquistante di ripetere lo stabile acquistato nel caso dell'aborto, o della morte preventiva nell'utero della madre dello stesso concetto. Secondo, che sebbene le leggi di Venezia senza alcuna distinzione alle qualità delle persone, concedono l'azione della preferenza a quelle tutte che sono capaci della successione intestata all'alienante, o che possedono in compagnia lo stabile alienato, o vero che allo stesso sono confinanti, ad ogni modo accettuano ed escludono da questa azione tutti li Monasterj, Luoghi Pii, e Chiese, e così tutti li Professi in Religione, come apertamente decide la *legge* 1602. 23. *Maggio stampata nello stesso Statuto di Venezia*. Terzo in Verona per altra *legge* 1695. 19. *Marzo*, si nega questo indulto alli Villici, e alli Forastieri, e solamente si concede alli soli Cittadini sopra li contratti rilevati fra i Cittadini, non mai sopra quelli fatti dai soli Villici, o soli Forastieri, o vero fra alcuno di questi, e li Cittadini. Sotto la voce di Cittadino s'intende non solamente quello che si chiama Originario, o vero Patrizio, e così quello che per lungo tempo possede l'estimo e che sostiene le fazioni con la città; ma ancora il semplice abitante, il quale per dieci anni continui abbia sostenuto le fazioni reali e personali con la città, o almeno che sempre sia stato pronto per sostenerle; mentre però egli non sia soggetto al Territorio, poichè per la sola di lui abitazione nella città mai potrà acquistare la Cittadinanza, nè per se stesso, nè per li di lui figliuoli, e discendenti fino alla quarta generazione. *Stat. di Verona lib.* 2. *cap.* 158.

4. La seconda parte ricerca maggiori osservazioni. La massima regolare consiste nella concessione dell'azione di preferenza sopra la

vendita degli stabili, e non universalmente sopra tutte le alienazioni. La Vendita in questo proposito solamente comprende quelle distrazioni, che vengono fatte per effettivo prezzo esborsato, ovvero quelle fatte per dare in pagamento di qualche credito; laddove la parola di Alienazione, come voce di maggior estensione, abbraccia ancora altre maniere di trasmettere gli stabili fuori da quelle della vendita, e dell' assegnazione in pagamento, come sono le donazioni, li legati, e le permute, e simili, sopra delle quali ad una per una occorre di parlare, al fine di non lasciarle senza le dovute osservazioni.

5. Le vendite (per servirmi della distinzione promulgata dalle leggi di Venezia) possono essere rilevate in due maniere; L'una si dice antica, cioè ordinaria di cui parlano dette leggi nel *lib.* 3. *Cap.* 31., ed è quella quando il padrone delli beni direttivamente e da se stesso vende li medesimi beni ad alcuno ricevendo dal compratore il prezzo, o pure assumendo il carico di farne la contazione a quelle persone, ed in quelle misure che gli vengono prescritte nel contratto; L'altra, che si dice nuova, o sia all'uso nuovo, di cui parla lo *Statuto di Venezia lib.* 3. *Cap.* 10., 11., *e* 33., è quella con cui il padrone consegna il proprio stabile al Giudice destinato dalle leggi, acciò dello stesso sia fatta la vendita, la quale si pratica previe le stime, e le stride, per mezzo delle quali vengono invitati li compratori a concorrere all'acquisto, ancora con la minorazione di parte del prezzo rilevato dalle stime. Le due specie di vendite ricordate ammettono per la disposizione delle medesime leggi sopra loro l'azione di preferenza a favore di quelli, alli quali le stesse leggi concedono questo privilegio; ma però con diversità di ordine; perchè nelle vendite all'uso antico si concede la preferenza solamente dopo che sono state fatte, cioè dopo pubblicato l'Instromento dell'acquisto, praticandosi dopo di esso le stride, e le giudiziali notizie alli propinqui, compagni, e confinanti, acciò in quanto vogliano, debbano nel termine di giorni trenta avere proposta la dimanda di preferenza; All'incontro nelle vendite che si vogliono fare all'uso nuovo, cioè col mezzo del Giudice, devono praticarsi le stride tanto àvanti, quanto dopo le stime, ed oltre ad esse si rende necessario che siano eccitati con la personale intimazione li propinqui, li compagni, e li confinanti, (che devono al Giudice essere dati in nota a questo effetto dal padrone delli beni, come prescrive *lo Statuto di Venezia lib.* 6. *Cap.* 40.) acciò entro il termine delli giorni trenta debbano presentarsi allo stesso Giudice nel caso si applicassero di fare a se stessi l'acquisto dei beni esposti in vendita, coll'esibire pieggeria di fare lo stesso acquisto; così che non pre-

sentandosi in detto termine colle formalità memorate alcuno colla dimanda di preferenza, viene a rendersi libero lo stabile da questa azione, e può essere venduto a chiunque desiderasse di farne l'acquisto, senza che più resti esposto l'acquistante al pericolo di essere sbalzato da esso a pretesto della preferenza come decide il sopra mentovato *Cap.* 10. a cui aggiungo *il Cap.* 23. di detto *lib.* 3.

6. Non senza giusto motivo mi è caduto in acconcio di esibire la notizia delle due suddette maniere di vendere, e della diversità dell'ordine che si osserva per l'uso dell'azione di preferenza, mentre per le massime desiderate nelle vendite all'uso nuovo viene a mettersi in chiaro la competenza di questa azione ancora sopra le vendite che vengono fatte in Verona dal Giudice delli beni del debitore sentenziato al pagamento delli di lui creditori, e così sopra l'assegnazione, che degli stessi beni viene per il Giudice fatta al creditore in pagamento del di lui credito. Ricevendo lo statuto di Verona il proprio supplemento dalle leggi *dello Statuto di Venezia, come comanda la legge* 3. *Maggio* 1674: nel Capitolo ottavo, conviene inferirsi, che le stesse vendite, o assegnazioni in pagamento siano soggette alla preferenza a favore delli capaci di questa azione dichiarati dalle leggi. La verità di questa massima si assicura da più riscontri. Primo dalla medesima identità di ragione che sussiste a le vendite de' beni consegnati al Giudice dal proprio padrone acciò siano venduti, e quelle che vengono fatte in Verona dal Giudice a contemplazione delli creditori giudicati dei beni del loro debitore, non potendosi allegare alcuna sostanziale disparità tra loro, sussistendo la medesima ragione fra li creditori e li debitori per la relazione che fra di loro si considera: e molto più che fra li due contrarj si osserva la stesssa massima. Secondo perchè così in quelle come in queste si premette la rilevazione del prezzo per mezzo delle stime, e si praticano molte stride in giornate diverse ordinate ad invitare più concorrenti all'acquisto de' beni vendibili: come pure si minora il prezzo rilevato nelle stime per la discreta quantità dichiarata dalle leggi, col fine di dare eccitamento al concorso di maggior numero di Compratori. Terzo le leggi di Venezia assicurano l'acquistante nella compreda a causa delle notizie giudiciali fatte alli propinqui, compagni, e confinanti precedentemente all'acquisto col positivo eccitamento di doversi presentare nel termine di giorni trenta, in quanto vogliano la preferenza; così lo stesso dovrebbe dirsi verificabile nelle vendite fatte dal Giudice in Verona, quando prima della vendita o assignazione de' beni in pagamento venissero praticate le giudiciali notizie, che dallo *Statuto di Venezia lib.* 3. *Cap.* 10. sono ordinate; e però essendo evidente la massima di concedersi l'azione di

preferenza sopra le vendite che vengono fatte col mezzo del Giudice, conviene di necessità inferirsi, che parimenti sopra quelle che dal Giudice sono fatte in Verona competisce la medesima azione, potendosi supplire dopo la vendita alla formazione delle giudiciali notizie coll' eccitamento alli propinqui, compagni, & alli confinanti, acciò nelli giorni trenta si determinino, in quanto vogliano sottentrare nell' acquisto per l'azione di preferenza; Dal che tutto si raccoglie non essere abili per se stesse ad escludere la preferenza le sole stime e le semplici stride, come ordinate ad altro fine, cioè a quello solamente di svegliare l' universale per il concorso alla vendita, ma si ricercano precisamente le giudiciali personali notizie; acciò li propinqui, li compagni, e li confinanti venghino impulsati ed astretti ad usare la preferenza. Egli e notorio, che la scienza della vendita fuori delle raccordate giudiciali notizie ordinate espressamente all' effetto della preferenza, non è sufficiente a far tramontare questa azione, e però li commissarj, tutori, nè li curatori che vendono per la commissaria, per il pupillo, o che autorizzano il minore, e così li Giudici, li Nodari, e li Testimonj, che decretano pubblicano, ed assistono all' Instrumento, nè quelli che ricevono danaro dal Compratore per carico impostogli dall' alienante, restano in punto alcuno pregiudicati nell' azione della preferenza a causa della certa notizia, che possedono della vendita, per non essere precisamente stata loro fatta ai riguardi formali, e specifici della preferenza. Quarto si rende osservabile che il Giudice abbenchè egli venda coll' autorità del suo officio, non effettua la vendita, nè l' assegnazione dei beni, come di beni che siano in dominio dello stesso Giudice, o dell' Officio, ma come di beni del debitore, e così per nome del debitore medesimo promettendo di evizione nelli beni dello stesso debitore; a riguardo di che deve giustamente asserirsi fatta la vendita, o l' assegnazione dei beni per autorità dell' Officio, ma per nome della parte, e per conseguenza devesi concludere venduti, o assegnati li beni dallo stesso debitore sotto il colore dell' autorità del Giudice. Nè si presuma in queste circostanze di far forza alla massima della preferenza coll' asserire che ella sia contraria allo *Statuto di Verona libro secondo Cap.* 133. a pretesto che egli faccia sicuro il Compratore, e il ricevitore de beni in pagamento; perchè se fosse vero che questa legge assicurasse l' acquistante assolutament da tutti li pericoli, converrebbe dirsi che ella avesse la forza di annietare tutte le azioni che potessero competere sopra li beni medesimi per la forza di titoli anziani, e privilegiati, come li livelli enfiteotici, li fidecommissi, le doti, e tanti altri che riesce superfluo farne la enumerazione. Due soli effetti sono importati dallo Statuto; l' uno di

assicurare l'acquistante dalli creditori anziani, nel caso che il debitore avesse altri beni di sua ragione bastanti al pagamento; l'altro di preservare li beni acquistati al Compratore dall'offerimento del prezzo che dalli creditori gli fosse esibito per sbalzarlo, come creditori scoperti, dall'acquisto. La ragione è in pronto, perchè la legge predetta eccita per mezzo delle pubbliche stride, non solo le persone ad acquistare, ma ancora li creditori anziani, e posteriori a comparire all'Officio colle loro istanze per implorare a proprio favore la deliberativa dei beni in pagamento dei loro crediti. Ed ecco fatto sicuro dei beni l'acquistante, o ricevente in pagamento nel primo caso, quando o appresso il debitore, o appresso l'Officio s'attrovino altri beni; e nel secondo dalli creditori posteriori a quali viene levata l'azione di sbalzarlo dai beni col mezzo della oblazione del prezzo, come bene esaminando lo Statuto chiaramente si desume. Gli Statuti devono essere ricevuti e spiegati con maniera dolce ed onesta la quale serva alla loro concilinazione con le altre leggi, e non con ostilità per cui vengano indrizzati alla totale distruzione delle medesime per non combinare le antinomie, colla dovuta distinzione, o coll'esempio delle altre leggi. Nello Statuto di Verona s'attrova la legge che assicura l'acquistante nell'acquisto, e nell'assignazione de' beni in pagamento che gli viene fatta dal Giudice; similmente per la riferita *legge* 1674 si deve intendere scritta ed inserita nello stesso Statuto la legge della preferenza; ciò supposto ecco facile la loro conciliazione, cioè di far sicuro l'acquistante, quando entro il termine destinato alla preferenza non pretendano li propinqui, li compagni, o li confinanti far valere a loro benefizio questa azione; potendosi per le stesse leggi restringere gli anni trenta a soli trenta giorni per mezzo delli giudiciali eccitamenti al di lei uso. Nè si opponga che quanto si è detto consista in semplice induzione; perchè egli è bastante che la induzione sia dedotta dalle circostanze esposte dalle stesse leggi, le quali comandano doversi seguire nei casi simili la decisione in altro caso promulgata dalle medesime leggi, sapendo li Legislatori che le leggi non sarebbero abili a provvedere a tutte le occorrenze quella volta che non venisse presa la decisione dalla somiglianza, come nel *primo Prologo dello Statuto di Venezia.*

7. Fino a qui ho parlato unitamente dell'azione di preferenza sopra le vendite, e sopra le assignazioni in pagamento de stabili, che o dal padrone dei beni o dal Giudice vengono rilevate, come spezie di alienazioni che dal pari procedono, essendo lo stesso che la vendita sia fatta per denaro numerato dall'acquistante, o vero che in luogo del denaro sia ricevuta la liberazione dal debito che tiene l'alienante verso il compratore. Ora resta che si discorra delle altre

alienazioni al fine di conoscersi se sopra di esse competisca l'azione di preferenza.

8. Seguendo l'ordine proposto sottentrano nel discorso le donazioni, per mezzo delle quali viene trasmesso il dominio e il possesso degli stabili dal donante nel donatario. Quando queste siano semplici donazioni provenienti dalla nuda liberalità del donante, certamente non può concedersi sopra di esse l'azione di preferenza non avendo elleno cosa alcuna esenziale che sia comune con le vendite. Ma quando queste siano palliate dal solo nome di donazioni, ed appariscano vestite della qualità sostanziale di vendite, in tali casi non deve contendersi l'azione della preferenza alli propinqui, alli compagni, ed alli confinanti, non essendo in arbitrio dell'acquistante variare con artifizio la natura delli contratti per donarli nome diverso dal loro vero essere. In fatti l'apparente donazione dei stabili fatta col carico al donatario di pagare debiti del donante o superiori, o equivalenti al giusto valore delli medesimi stabili, non può con verità essere nominata per donazione, ma anzi deve giustamente dirsi vendita, non conoscendosi in essa alcun segno di quella virtuosa liberalità che essenzialmente si ricerca nelle donazioni; ma anzi in essa sotto di questa maschera, si scuopre nascosta una vera ed incontrastabile vendita, per cui il padrone trasmette il dominio e possesso delli proprj beni nell'acquistante, acciò all'incontro paghi il loro prezzo alli di lui creditori. Lo stesso deve dirsi di quelle donazioni fatte alli creditori a pareggio del loro avere, risolvendosi esse alla qualità di vera assegnazione de'beni in pagamento del loro credito. Da ciò si comprende che non il nome, ma la sostanza del contratto fa conoscere, e mette in chiaro la competenza dell'azione di cui si parla. Nè può giovare che nella vendita sia dichiarato di donarsi ciò che può darsi di maggior prezzo agli stabili, o vero che nella donazione venga detto di donarsi il di più di quanto viene imposto al donatario di pagare alli creditori, o vero che si rilascia a pareggio del di lui credito, perchè sempre comparirà simulata questa formalità di donare quella volta, che ad evidenza non apparisca nella donazione l'uso della desiderata liberalità in quantità eccedentemente superiore al vero e giusto importare degli aggravj addossati; perchè risultando tenue ciò che viene donato in riguardo agli stessi beni, mai potrà conchiudersi per la esistenza d'una reale, e non palliata donazione, a cui dal dimandante la preferenza potrà essere supplito con l'esibizione del danaro che fosse conosciuto proporzionato al ristretto accrescimento del valore dei beni. Quanto poi alla donazione fatta nelle vendite del maggior prezzo dei beni venduti, non occore di affaticarsi per far costare giusta l'azione di preferenza, coll'esibire

bire all'acquistante il supplemento del prezzo liquidabile a giudicio di esperti.

9. Se poi si parla delli legati, egli è necessario che siano prese con distinzione le massime. Il nudo legato di uno stabile non è soggetto alla azione di preferenza, come quello che riceve il suo essere dalla liberalità; ma se il legato fosse diretto alla vendita, cioè a concedere ad alcuno l'azione di obbligare l'erede a vendergli certo stabile, o per certo prezzo, o per il prezzo che venisse conosciuto giusto dagli esperti, in questo caso non sarebbe negabile per la legge nello *Statuto di Venezia lib.4. Cap.* 12. 13. 14. la azione di preferenza, essendo lo stesso che dal Testatore, o che dall'erede sia fatta la vendita. Solamente nel primo caso sarebbe da osservarsi attentamente la quantità del prezzo dichiarito nel legato per cui viene al legatario concessa la libertà di acquistare, ed all'erede la necessità di fare allo stesso legatario la vendita; perchè essendo il certo prezzo proporzionato al valore dei beni, in questo caso doverebbe dirsi comandata, e concessa la vendita in essere di semplice e pura, e senza che ella contenga alcun grado di liberalità a beneficio del legatario. Lo stesso doverà dirsi nel caso che la designazione del prezzo ordinata nel legato sia poco distante dal giusto valore dello stabile, potendosi supplire ad esso nella pratica della preferenza, come si è detto delle donazioni, non essendo ragionevole che per così poca parte di valore venga abbandonato il pretendente nell'uso della azione concessagli dalle leggi con tanta premura, per la solita massima di ragione, che negli atti umani il poco non si rende osservabile, eguagliandosi il di lui essere al niente. Egli è però sempre vero che in riguardo al legatario si deve dire lasciato a di lui favore il poco, e per conseguenza risulta giusto che il pretendente supplisca ad esso, acciò il beneficio donato al legatario non si trasporti nel pretendente. Se poi il prezzo destinato alla vendita nel legato fosse di riguardevole disparità al giusto valore dello stabile, perchè egli s'attrovasse notabilmente superiore di prezzo, in questo caso non averebbe luogo la preferenza; costando da questa circostanza l'animo espresso del Testatore di donare al legatario tutto il di più del vero valore dello stabile, denotando di legatare lo stesso, parte in causa lucrativa, e parte onerosa, ad utile, e respettivo carico del medesimo legatario, non essendo verisimile che il Testatore abbia fatto il prezzo così ristretto ad un suo stabile che senza fatica si conosce superiore di estimazione, per causare la conseguenza che possa essere allo stesso legatario involato a pretesto di preferenza da quello, a cui mai è caduto nella intenzione del disponente di lasciarlo; per il che si deve spiegare questa spezie di legato ordinato col fine di suffragare l'erede con qualche parte del prezzo importato dallo stabile le-

gatato, e di beneficare la spezialità del legatario col trasmettere in lui per lieve prezzo lo stabile di maggior valore.

10. Ora mi conduco a discorrere delle Permute, sebbene sopra di queste non si conceda la azione di preferenza, la quale è peculiare nelle vendite, e nelle altre alienazioni ancorchè inscritte con altro nome le quali però sostanzialmente risultano di essere vendite: a riguardo di che occorre di seriamente aversi le dovute osservazioni sopra di esse, al fine di giustamente conoscere se tutti li contratti che portano la rubrica di permute sian veramente tali che meritino per questo titolo la dispensa dalla azione di preferenza. La vera permuta che si verifica di stabili con stabili certamente non ammette sopra di se stessa la preferenza, non potendosi dalli propinqui, compagni, o confinanti esibire alli due permutanti altri stabili diversi da quelli frà di loro cambiati, nei quali si presume che sia stato collocato il loro animo, e così la propria inclinazione per i loro fini, forse diretti all'utile, o al commodo, per causa dei quali sono restati persuasi di accordare il rilievo. Oltre questa prima spezie di permuta fatta di stabili della medesima qualità, cioè di terreni e fabbriche con altri terreni e fabbriche, comparisce altra spezie di permuta di terreni, e fabbriche in dicontro di capitali affrancabili, sopra cui entra la necessità di esaminarsi, se li capitali affrancabili, abbino ad essere considerati in aspetto di danaro che seco porti la conseguenza di levare alla permuta il proprio titolo per cambiarlo in quello di vendita, e così di aprire l'ingresso all'azione di preferenza, per esibire in luogo di Capitali il di loro equivalente in danaro. Similmente sotto questo nome di permuta vi sono quelli contratti, nei quali in dicontro di stabili riguardevoli vengono dati stabili di tenuissimo valore, supplendosi al pareggio col danaro, a motivo di che occorre cercarsi, se tali contratti debbano considerarsi sotto la classe delle vendite, o vero delle permute, al fine di prendersi massima sulla competenza o incompetenza dell'azione di preferenza. Ma perchè di questa specie di permute ho fatto sufficiente discorso nella *Parte* 3. *Cap.* 13. *num.* 14. *del mio Ordine del procedere nei fori civili di Verona* già pubblicato, così riuscendo superfluo ripetere ciò che ho detto, credo proprio riportarmi a quanto in esso mi sono dichiarito sopra questo proposito.

11. Parimente ommetto di riassumere il discorso sopra li patti riguardanti la sola persona del compratore, come pure di ripigliare ciò che altre volte ho detto sul particolare della compreda di uno stabile, riservata all'alienante certa parte di esso per escludere il confine di quello che potrebbe dimandare la preferenza; e così ancora di ciò che concerne la vendita delle giurisdizioni, del che tutto avendo dato a mio credere sufficiente notizia nel ricordato mio ordine, ad esso mi riporto.

12. Solamente credo proprio di spiegare ciò che occorre per le vendite delle Decime intorno la preferenza, ed è che li consorti, o siano compatroni possessori per diviso dei loro caratti, nel caso della vendita delli caratti di alcuno, non acquistano gli altri alcun titolo di preferenza sopra gli alienati per non essere fra loro confinati nè compagni, abbenchè tutti dirigano, e proteggano in qualità di consorti la stessa Decima. Bensì competirà la azione di preferenza in quelli caratti di Decima che fossero tra fratelli, o tra compagni per indiviso, cioè fra di loro in comune posseduti, perchè nel caso della vendita della porzione indivisa di alcuno, competirebbe agli altri compagni l'azione di preferenza, e così la medesima azione competirebbe a quelli del sangue, e a tutti quelli che si trovano nel grado di successibili all'alienante; il che si estende ancora sopra ogn'altra azione, o sia giurisdizione che venisse alienata.

13. Dopo di avere suggerite tante spezie di alienazioni sopra le quali tiene il suo luogo la azione di preferenza, resta ora da ricordare esservi l'ultima spezie di vendite che vengono praticate dalli Commissarj dei beni dell'eredità, e dalle Chiese e Luoghi Pij degli stabili lasciati ad essi per ultima volontà, o ricevuti in pagamento de loro crediti, e che per legge non possono da loro essere conservati; a causa di che molte volte accade che vengono venduti col mezzo della pubblica autorità, praticandosi in tutte le suddette vendite l'affissione delle notizie universali per il concorso delli compratori, la rilevazione delle stime, e la facitura degl'Incanti, col ricevimento di pubbliche e secrete offerte; sopra le quali vendite sussiste l'azione di preferenza a favore delli propinqui delli compagni e delli confinanti, quantunque le vendite vengano praticate con formalità così solenni, come decidono le *leggi* 1536. 31. *Decembre*, 1602. 23. *Maggio*, e 1605. 26. *Marzo tutte stampate nelle leggi civili dello Statuto di Venezia*. Da queste leggi si rende notabile la massima presa di concedere la preferenza alli propinqui e alli compagni di colui che lasciò alle Chiese, e Luoghi Pij gli stabili che vengono alienati, come se la loro vendita fosse fatta dalli medesimi Testatori, non ammettendosi propinqui e compagni delli commissarj come comissarj, nè delle Chiese e Luoghi Pij come tali considerati.

14. Finalmente viene accordata l'azione di preferenza sopra li pagamenti di dote, vestendo ancora questi la natura della vendita, come decide la *legge* 1553. 25. *Febraro nelle Correzioni Trevisan dello Statuto di Venezia*, *ed altra* 1613. 22. *Marzo nelle correzioni Memo*, prima delle quali si osserva altra legge più antica nel *Cap.* 32. *del libro* 6. *del medesimo Statuto*. Dal che può giustamente inferirsi soggetta la dote a questa azione, abbenchè privilegiata da tante leggi

ad essa favorabili, per denotare di mai doversi contendere l'uso della preferenza sopra le alienazioni degli stabili che o espressamente o virtualmente sono riducibili agli aspetti e qualità della vendita, ancora se fosse rilevata in qualunque maniera, e sotto il calore di qualsisia solenità, essendo di somma premura alle leggi, che questa azione sia conservata e protetta con favorabile equità, come espressamente dichiarita privilegiata a benefizio delli propinqui e delli confinanti nella legge dello *Statuto di Venezia lib. 3. cap. 32.*; solamente però si deve osservare, che la moglie resa vedova può considerarsi in due stati, in cadauno dei quali occorre aversi la distinzione sopra il pagamento della sua dote nei stabili del marito defonto. Il primo è quando egli sia passato all'altra vita senza aver lasciati figlioli o discendenti da essi, e in questo caso procedono le raccordate leggi della preferenza sopra lo stabile caduto nel pagamento di dote, perchè la moglie sopra gli effetti del marito semplicemente sostiene *in questa circostanza* il titolo di creditrice, non potendo ella avere alcuna ragione di successibilità allo stesso marito. Il secondo caso è, quando il marito abbia lasciati figlioli, o discendenti da essi, dalli quali, come eredi del defonto, venissero assignati stabili alla Vedova madre in pagamento di dote; e in questo caso a favore delli confinanti non sarebbe ammissibile la preferenza, perchè essendo per le leggi di Verona successibile la madre alli figlioli, dalli quali riceve l'*assignazione* degli stabili in pagamento di dote, competirebbe ad essa la ragione di preferenza con anzianità alli confinanti; questa azione però resterebbe viva, e più efficace a favore delli figlioli del defonto non entrati nella assignazione, ed a favore delli figlioli degli assignanti predetti, li quali possedono maggior ragione della madre per avere superiormente ad essa la preferenza, come quelli, che per essere discendenti degli alienanti si attrovano nel primo grado della di lui intestata successione. Da che si desume la regola, che l'acquistante ritiene a se stesso l'acquisto quando egli sia più prossimo all'alienante per successione intestata, e non abbia altri che lo pareggi nel grado, li quali intendessero partecipare dello stesso acquisto per ragione di preferenza; ma se egli fosse in grado più lontano potrebbe essere sbalzato dall'acquisto per la medesima azione degli altri più prossimi in grado all'alienante. Similmente ritiene a se stesso il compagno l'acquisto quando non vi siano altri compagni, che vogliano partecipare di esso, o vero non vi siano persone nel grado successibile, che lo sbalzino dal medesimo acquisto, e così il confinante, quando non si attrovino altri confinanti allo stabile, che avessero maggior confine.

AZIONE DI PREFERENZA, SE SIA TRASMISSIBILE AGLI EREDI? E SE COMPETISCA AL FIGLIOLO IN VITA DEL PADRE?

CAP. III.

Sommario.

Azione di preferenza giudicialmente instituita passa agli eredi. Compete al figliuolo in vita del Padre per confine. Morte non prescrive la azione, ma il corso del tempo. Figliuolo è compossessore col Padre. Legittima spetta al figliuolo. Può essere disposta dal Padre nel suo Testamento, e come? Può separarsi in vita del Padre. Per la morte del Padre non acquista il figliuolo; ma continua nel possesso. Convenienza suffraga il figliuolo: si risolvono le opposizioni. Per confine è di natura mista; compete allo stabile; ma l'uso stà appresso la persona. Morte non precipita l'azione. Figliuolo ha l'azione sopra la vendita del Padre, perchè, e suo effetto. Vita del Padre non leva al figliuolo l'azione. Morte del Padre cagiona la risoluzione della suspensione. Più prossimi sono preferiti; cedendo l'azione, o non esercitandola aprono per devoluzione il caso alli posteriori di grado di mano in mano; Azione non mai trasmissibile per contratto, nè per ultima volontà.

1. PEr soddisfare a ciò che ricerca la presente rubrica sul proposito di conoscersi se la ragione di preferenza sia trasmissibile agli eredi, si rende indispensabile il ricorso ad alcuni casi.

2. Il primo è quando la dimanda di preferenza si attrova giudicialmente instituita, nel qual caso accadendo la morte del pretendente passa nell'erede quest'azione con piena autorità di proseguirla. La ragione si è perchè avendo il defonto data la dimanda di preferenza, o essendo colle giudiciali notizie stato eccitato ad essa, viene ad intendersi subintrato nell'acquisto, abbenchè non apparisca consumato lo sperimento, solamente impedito dalla morte sopravvenuta. Da ciò si comprende la legale distinzione, che procede trà la ragione acquistata per causa della dimanda, o eccitamento giudiciale, e quella non acquistata per difetto della dimanda, e delle notizie; essendo la prima trasmissibile colle altre azioni agli eredi, ove la seconda non gode di questa prerogativa.

3. *Il secondo caso* è quando la preferenza non viene dimandata dal Padre possessore dello stabile confinante a quello alienato, o perchè non impulsato dall'acquistante a proporla, o impulsato negligenta di presentarsi: a riguardo di che occorre di esaminare, se al figliolo competisca tanto in vita, quanto dopo morte del Padre la ragione ed azione della preferenza sopra lo stabile venduto ad esclusione dell'acquistante, mentre però venga proposta entro il tempo dalle leggi destinato all'uso di quest'azione? Sembra a primo aspetto soggetta a dubbio la decisione; ma quando da mente non preoccupata vengano fatte le dovute considerazioni, sarà facile assicurarsi, competere al figliolo l'azione di preferenza così in vita, come dopo la morte del Padre. Le leggi promotrici di quest'azione avendo per loro base la equità, non permettono, che sia distrutta, ed annientata la loro deliberazione a riserva di soli due casi espressamente decisi, negando ad ogn'altro *l'abilità di far tramontare quest'azione. Il primo è quando il compratore* porta il giudiciale eccitamento al confinante, acciò volendo, debba in giorni trenta esercitare a suo favore la preferenza; spirati li quali resta prescritta l'azione, senza che più sia luogo al repristino. Il secondo caso è quando il compratore possede per anni trenta lo stabile acquistato, venendo per il corso di tanto tempo prescritta l'azione. Altri casi non si osservano dalle leggi decisi, e molto meno quello della morte del Padre confinante; *dunque bisogna inferire* competere al figliolo l'azione di preferenza in continuazione del tempo principiato in vita dal Padre. Oltre di che giustamente non può contendersi al figliolo il titolo di vero confinante ancora in vita del Padre, come a quello che tiene la ragione di possedere unitamente al Padre li beni; di questa verità siamo documentati dalle leggi: quelle delle Genti mostrano sino dal punto della concezione acquistato al figliolo il diritto di avere sul patrimonio del Padre la legittima, e la universale di lui successione; le leggi civili esecutrici della legge delle Genti concedono al figliolo la successione, ed in alcuni casi accordano allo stesso figliolo di separare in vita del Padre la legittima, come cosa propria, e che dallo stesso Padre non gli può essere levata, a riserva d'alcuni casi dalle medesime leggi espressamente decisi: parimente concedono al Padre la libertà di disponere nel proprio Testamento della legittima del figliolo nel caso egli passasse all' altra vita in età pupillare; qual disposizione cade sotto la rubrica dell'altrui facoltà. Onde bene si conosce, che il figliolo ancora vivente il Padre si può giustamente asserire compatrone, e compossessore del patrimonio paterno. Ed ecco come seguendo le leggi civili gli insegnamenti della legge di natura, sono venute in risoluzione di decidere che il fi-

gliolo debba presumersi quale è la stessa persona del Padre, e che morto il Padre non possa chiamarsi per un nuovo conquistatore dei beni paterni, ma per un continuatore del possesso delli beni medesimi. Questa voce di continuare suppone, che in precedenza alla morte del Padre avesse il figliolo il possesso unitamente col Padre. Da tali riscontri validamente si desume, che il figliolo abbia per propria persona l'azione di preferenza prodotta dal confine a causa del possesso che unitamente al Padre egli teneva. Gode il figliolo lo stemma gentilizio, e le azioni di far resistenza a chiunque apportasse ingiuria alle persone di sua casa, o agli beni: cosa che non può competere ad altri, abbenchè siano dello stesso sangue, mancando a questi quel titolo legalmente detto di suità, il quale importa la necessità di doversi ricevere il figliolo nello stesso aspetto, o sia in qualità di medesimato col Padre; dal che si comprende, nel figliolo, come di cosa propria unitamente col Padre, attrovarsi il possesso, l'uso, ed il godimento dei beni colla prerogativa di vero proprietario, e con la prerogativa ancora di godere l'abitazione, l'ingresso nella casa, e la mensa stessa col Padre, in maniera che quanto gode e possede, tutto gli è dovuto per il solo riguardo di essere figliolo. Non potendosi dunque contendere al figliolo il possesso di queste prerogative, conviene di necessità concludere ch' egli ancora in vita del Padre sia un vero compossessore, e per conseguenza che la morte del Padre, non abbia tanto di forza di levargli l'azione di preferenza sopra lo stabile alienato situato in confine del proprio stabile. Sarebbe di non lieve pregiudicio al figliuolo il dirsi, che l'improvisa morte del Padre dovesse causare la sicurezza dell'acquistante, e nello stesso tempo la perdita di ogni speranza nel figliuolo di più avere lo stabile alienato in di lui confine. La convenienza non è giunta ancora a persuadere la rilevazione di una legge che per la morte del Padre distrugga nel figliuolo l'azione di preferenza, e doni all'acquistante il dominio del nuovo acquisto a pregiudicio del vecchio confinante, e però giustamente sottentra a fortificare la ragione del figliuolo la bella massima, *quod tibi non nocet, & alteri prodest, de facili est concedendum*, cioè, *de facili, idest ex quadam æquitate* sopra cui fu eretta la legge della preferenza. Nulla perde l'acquistante, perchè riporta dal pretendente il rimborso del prezzo, e delle spese tutte occorse per il medesimo acquisto. Nè a tante evidenze possono far contrasto le opposizioni seguenti; La prima, che debba dirsi competere l'azione di preferenza per confine al Padre, come unico possessore dello stabile confinante, e per conseguenza alla di lui persona, la quale, nè per contratto, nè per successione ha la libertà di trasmettere al figliuolo questa azione; perchè rispon-

do col distinguere, altro essere la azione personale, che semplicemente compete alla sola persona, ed altro essere quella ragione, che compete allo stabile confinante di trarre a se stesso lo stabile di confine alienato. Siamo d'accordo, che la nuda, e semplice azione personale non sia trasmissibile ad altri, ma ciò non riguardando al caso presente sarà bastante il dire non essere concludente l'opposizione per distruggere la azione che compete al figliolo. Il punto esibito non riguarda alla persona del possessore, ma alla materialità del confine, cioè dello stabile confinante, per cui compete l'azione di preferenza, la quale propriamente deve dirsi, che sia una ragione concessa a favore dello stabile, acciò vaglia ricevere il proprio accrescimento da quello, che viene alienato, il di cui esercizio, o sia sperimento di azione resta raccomandato al di lui possessore; dunque propriamente competendo l'azione di preferenza allo stabile confinante, bisogna di necessità inferirsi destinata la persona alla pratica di quest'azione, non in aspetto di principale, ma in qualità di accidentale, abbenchè la conseguenza porti la utilità del possesso alla persona. Ed ecco non doversi asserire, che l'azione di preferenza per confine sia puramente personale, per essere mista, cioè reale, e personale, come esenzialmente riguardante la materialità dello stabile, e solamente in via di conseguenza il comodo della persona. Essendo per tanto di sua natura mista questa azione più non sussiste l'opposizione, che come semplice personale abbia a dirsi estinta per la morte del Padre contro il germano sentimento delle leggi, le quali mai comandarono la di lei caducità, a riserva delli due casi sopra raccordati, per denotarla negli altri viva, sussistente, ed operativa sempre fino all'intiero compimento degli anni trenta. Di sommo riguardo sarebbe l'inconveniente, che accaderebbe, se la morte del confinante avesse l'abilità di perpetuare la compreda all'acquistante, e di togliere al figliolo la speranza di vedere ampliato il di lui stabile. In questa maniera la morte del confinante sopravenuta di un solo momento all'acquisto prescriverebbe l'azione di preferenza. Non sono così rigorose queste leggi, le quali essendo originate dalla equità non ebbero altro sentimento, che quello di annientare l'uso di quest'azione senon dopo il lungo corso degli anni trenta, ovvero di restringere la prescrizione alli trenta giorni dal tempo in cui sia stato portato al confinante il giudiciale impulso per determinarsi all'esercizio di quest'azione. La seconda opposizione con la quale si dice competere al figliolo l'azione di preferenza sopra la vendita fatta dal Padre, mai può servire di argomento per contendere al figliolo la ragione di compossessore unitamente al Padre, perchè avendo il Padre la ragione della amministrazione sopra i beni del figliolo,

non

non può questo fare alcuna resistenza alla di lui autorità; le leggi però soccorrono allo stesso figliolo, e non potendolo suffragare per far forza alla potestà del Padre, concedono ad esso l'azione di preferenza sopra lo stabile venduto dal Padre con prerogativa superiore ad ogn'altro del sangue, acciò vaglia con questo mezzo richiamare a se stesso l'alienazione, e riunire lo stabile venduto al di lui patrimonio. All'uso di quest'azione concedono le leggi al figliolo il tempo, acciò vaglia in esso o a determinarsi alla ricupera, o col silenzio ad accordare all'acquistante la ratifica della vendita, e così il perpetuo possesso dell'acquisto. Questo soccorso dalle leggi concesso al figliolo di preferenza sopra l'alienazione del Padre, acciò venga ripristinato dalli discapiti che soffrirebbe per causa della vendita, serve sempre più per dimostrare nel figliolo riservata l'azione di preferenza sullo stabile confinante, nel caso che il Padre non volesse, o non potesse esercitarla, così che potrebbe al più essere detto, che per la vita del Padre fosse stato impedito al figliolo l'uso di quest'azione, cioè sospeso il di lei uso; e non mai sarebbe giusto l'asserirsi, che per la esistenza del Padre non competisse al figliolo quest'azione. Molto diverse frà loro compariscono le parole di sospensione dell'azione, e d'incompetenza dell'azione; la sospensione suppone la competenza solamente impedita quanto all'esercizio; ove la incompetenza suppone la privazione e la inabilità in tutti i tempi, così di vita, come di morte del Padre. Da tutto ciò apertamente si raccoglie, non essere trasmissibile quell'azione che compete al figliolo unitamente al Padre, non avendo egli bisogno che gli sia tramandato per successione ciò che prima della morte del Padre egli possedeva, togliendosi solamente colla morte del Padre la sospensione di esercitarla, come si osserva delle ecclissi, che partito l'impedimento sparge il Sole li proprj raggi, senza che egli abbia la necessità di fare l'acquisto di nuovo splendore.

4. Il terzo caso risguarda all'azione di preferenza concessa a tutti quelli che sono congiunti, o per sangue procedente dai maschj, o dalla cognazione originante dalle femmine, la quale non s'attrova dalle leggi particolarizzata ad un solo grado, ma risulta universalmente destinata nello stesso tempo a tutte le persone della raccordata qualità sopra la medesima vendita, riservato però l'uso di quest'azione alli più prossimi ad esclusione delli più lontani, quella volta che eglino vogliano far valere a loro beneficio questa ragione, mentre nel caso che ricusassero di esercitarla, o negligentassero di valersene, sottentrerebbero li posteriori di grado, come quelli ai quali verrebbe in tale maniera levato l'ostacolo per cui dalli più vicini poteva esser loro contrastata la preferenza. Ma perchè mi occorrerà nel ca-

pitolo seguente di nuovamente parlare sopra di questo proposito, mi riservo di supplire in esso al bisogno, essendo per ora sufficiente che resti accertata la massima di non competere alli lontani di grado l'azione di preferenza per titolo ereditario, o sia di trasmisione, ma per devoluzione originata dalla propria ragione di sangue, e di cognazione di cui dalle leggi sono investiti.

5. Ed ecco col mezzo delli casi esibiti assicurato di mai attrovarsi concessa la facoltà di tramandare l'azione di preferenza da persona a persona per quale si sia titolo, ancorchè dolce, come è quello delle ordinarie successioni, atteso che le persone congiunte per sangue sono tutte direttamente chiamate a questo beneficio, e però non occorre che alcuno si supponga di avere la libertà di trasmettere in altri quest'azione per mezzo delli contratti di rinunzia, di cessione, di vendita, o per ultima volontà, resistendo ad un tanto arbitrio le leggi, le quali su questo proposito mai hanno ammessa alcun'appendice alle loro *deliberative*, che per essere radicate nell'equità sono di loro natura immutabili, nè mai accorderanno alla persona privilegiata la libertà di concedere ad altri il proprio privilegio.

DELL' AZIONE DI PREFERENZA DESTINATA ALLI PROPINQUI, ED ALLI CONFINANTI.

CAP. IV.

Sommario.

Azione di preferenza concessa alli propinqui, essendo ricevuta in Venezia coll'ordine delle successioni intestate dal suo Statuto, così in Verona deve essere osservata coll'ordine delle intestate successioni prescrite dallo Statuto municipale, e come? Per li confinanti come proceda? Strade pubbliche, Fiumi, Torrenti, e simili escludono il confine privato; non così le strade vicinali, consortive, e particolari. Sopra stabile di un solo corpo, o di più corpi, in riguardo a più confinanti, ed all'acquistante come si osservi?

1. DUe parti sono comprese dalla presente rubrica, e però con la dovuta distinzione meritano di essere osservate; l'una riguarda alla preferenza destinata alle persone congiunte per sangue; l'altra a quella dovuta alli confinanti sopra lo stabile venduto.

2. Pare che sia superfluo che io mi affatichi per esibire ciò che le leggi espressamente comandano, quasi che sia bastante al leggitore di solamente ricorrere ad esse; ma non è così; perchè si rende necessario di bene interessarsi in esse all'effetto di sodamente rilevare quale sia la loro massima in radice, da cui siano stati persuasi li Legislatori prescrivere l'ordine alle persone di far valere trà loro l'uso della preferenza. Da questo principio sarà poi facile concepirsi la maniera con cui debba misurarsi quest' ordine trà le persone delle Città suddite sull'appoggio delle leggi municipali in unione a quelle dello Statuto di Venezia.

3. Quanto alla prima parte di questa rubrica si rende osservabile, che le leggi stampate nello *Statuto di Venezia lib.* 3. *cap.* 10. 11. 12., concedono alli propinqui della prole la preferenza sopra gli stabili venduti. Questa voce di propinquo per le medesime leggi s' intende delli soli maschi del sangue, cioè delli soli agnati maschi, perchè quando vogliono alle femmine concedere l'uso di quest'azione espressamente e con parole aperte lo dichiarano. Li soli discendenti maschi dell'alienante sono in primo ordine invitati a questa preferenza, ed in loro difetto sono ammesse le sole figliole dello stesso alienante espressamente chiamate col nome di figliole, a differenza delli fi-

glioli, dinotandosi per tali parole la diversità del sesso *lib. 3. cap. 22: dello stesso Statuto*. Li discendenti maschi dell'alienante sono anteposti alle figliole dell'alienante *lib. 6. cap. 37.*, e le medesime figliole sono preferite nell'uso di quest'azione a tutti gli altri maschi propinqui della prole, cioè della famiglia o sia del sangue; alli quali solamente è concessa la preferenza dopo li discendenti maschi, e dopo le figliole dell'alienante. Quando poi non vi siano li discendenti maschi, e le figliole dell'alienante, sottentrano in secondo ordine all'uso di quest'azione gli ascendenti maschi, e dopo di essi sono in terzo ordine dalle leggi chiamati li trasversarli agnati maschi. Questa chiamata delli discendenti, o delli trasversali vogliono le medesime leggi che debba intendersi a favore delli più prossimi in grado all'alienante ad esclusione delli più lontani, come nel raccordato *Statuto decide il cap. 19. del lib. 3.* dividendo fra molti che s' attrovassero nello stesso grado l'acquisto, e concedendo la divisione per stirpe, *quella volta* che tra li concorrenti vi sia il caso di servirsi della rapresentanza del grado, come nel suddetto *Statuto di Venezia lib. 3. cap. 20., e cap. 32. e lib. 6. cap. 36. Parte* 1413. 29. *Decembre nelle leggi civili*. Dopo di avere concessa alli soli propinqui di sangue la preferenza, allargano le medesime leggi le loro decisioni sopra le alienazioni fatte dalle femmine, a causa delle quali concedono la preferenza indistintamente alli propinqui così maschi come femmine colli medesimi riguardi della prossimità del grado, e della rappresentanza, che si sono detti dei maschi *lib. 3. cap. 21. del medesimo Statuto*.

4. Esibita la notizia delle persone alle quali viene concessa l'azione di preferenza si rende osservabile, l'attenzione di queste leggi essere stata tutta inclinata per distribuire la preferenza sopra gli stabili alienati alle persone coll'ordine medesimo col quale sono regolate in Venezia le successioni intestate. Le femmine per le medesime leggi non concorrono colli maschi alla successione negli stabili, quando si tratta di succedere alli maschi del sangue, essendo loro semplicemente riservata la ragione di succedere alle femmine. Parimente comparisce destinata questa preferenza alli medesimi tre ordini delle successioni intestate, cioè di discendenti, ascendenti, e trasversali, colle stesse prerogative che a cadaun ordine sono dovute, ancora in ciò che riguarda alla stirpe ed alli capi, nelli casi nei quali si rende necessaria la rappresentanza del grado al fine di sempre ammettere la prossimità dello stesso grado ad esclusione delli più lontani; negando alla madre questa preferenza, e così alli fratelli congiunti per il solo lato materno, perchè questi, nè quella mai vengono ammessi alla successione a riserva del solo ed unico caso di esclude-

re il fisco, parlando chiaro della Madre *lo Statuto di Venezia lib. 6. cap.* 54; e per gli Uterini la *Parte 7. Settembre* 1586. *nelle correzioni Cigogna*.

5. Essendo dunque in tutto uniforme la concessione della preferenza sopra gli stabili venduti alle regole delle successioni intestate, conviene di necessità inferirsi, che ferma la massima della preferenza, abbia questa ad essere regolata (con quella moderazione però che si dirà sotto il seguente numero) dalle successioni intestate secondo la disposizione degli Statuti di Verona confirmati dal Principe Serenissimo, col trapiantarsi nelli medesimi la legge che concede la preferenza nelle vendite degli stabili di cui eglino non si attrovano provveduti. Questa massima, come altrove si è raccordato, risulta animata dalla *legge* 1674. 3. *Maggio nel cap.* 8. la quale comanda, che ove non decide lo Statuto di Verona debba riceversi a di lui supplemento quanto viene prescritto dallo Statuto di Venezia, e però non essendovi nello Statuto di Verona alcuna legge che conceda la preferenza nelle vendite, si deve aggiungere allo stesso Statuto la legge della preferenza stampata in detto Statuto di Venezia.

6. Essendo dalle leggi di Verona ammesse le femmine in concorso dei maschi alle successioni intestate, non bisogna però nella materia della preferenza allargare tanto la massima, ma conviene tenerla custodita entro il germano sentimento delle due leggi. L'una e l'altra passano dal pari nel beneficare li maschi agnati, donando le prime la preferenza alla prole nelle alienazioni fatte dai maschi, e minorando le seconde la porzione alle femmine nella successione alli maschi del sangue in concorso delli maschi dello stesso sangue, accrescendo a questi la quota. Il fine di ambedue le leggi è il medesimo, perchè ordinato a conservare nella famiglia dei maschi gli stabili a cagione dei quali la stessa famiglia riceve il proprio mantenimento. Da questo uniforme sentimento delle medesime leggi si desume attrovarsi privilegiati gli agnati maschi successibili all'alienante superiormente alle femmine, e però col sentimento dello Statuto di Venezia devono giustamente essere anteposti li maschi del sangue alle femmine sopra le alienazioni delli maschi del sangue, in maniera tale che nè meno le figliole dell'alienante mai abbiano a godere di quest'azione, a riserva solamente di due casi; l'uno quando non vi siano discendenti maschi del sangue, l'altro quando li descendenti medesimi non si curassero di esercitare a loro favore l'azione di preferenza. Similmente nelle alienazioni che vengono fatte dalli trasversali maschi, li quali non abbiano discendenza propria, devono essere preferiti alle femmine, il Padre, e l'Avo Paterno del medesimo alienante, e dopo di essi gli altri traversali agna-

ti *maschi*, che però siano successibili allo stesso alienante; per altro quando non avessero questo titolo di legale successione, doveranno aver luogo in questo caso le successioni dello Statuto di Verona, e sopra il loro piano dovrà regolarsi l'azione di preferenza ancora nelle alienazioni che vengono fatte dalle femmine. Avvertendo che ricusando li più vicini di grado all'alienante, o non curandosi della preferenza, sottentrano di mano in mano gli altri tutti che sono nelli gradi successibili allo stesso alienante così maschi come femmine nei loro casi.

7. Quanto alla seconda parte riguardante alla preferenza nelle vendite concessa alli confinanti dalle leggi *nello Statuto di Venezia lib. 3. cap.* 10. 23. 32. *lib.* 6. *cap.* 40., *ed altre concordanti*; conviene aversi il ricorso a più casi al fine di rendersi facile lo scuoprimento delle massime.

8. Il primo caso è *quando allo stabile* alienato non si attrovino confinanti *beni posseduti* d'alcuna persona, perchè egli sia circondato da pubbliche strade, da' Fiumi, o da' Torrenti pubblici, o da altro confine di simile qualità, risultando per difetto di confinante privato, libero dalla soggezione della preferenza non concedono le leggi la ragione di confinanzia a quegli stabili che immediatamente non si attrovano attacati ed uniti allo stabile alienato, perchè essendo le strade, li fiumi, e li torrenti di pubblica ragione, mai può dirsi che siano in *patrimonio di alcuna* persona, quantunque il loro uso sia destinato alle persone. Al fine di più non ripetere ciò che concerne la qualità delle strade, non riuscirà inutile suggerirsi. Primo che le strade pubbliche, o comuni, o che escono, e finiscono in strade della mdesima qualità, come destinate all'uso universale di tutti, escludono il confine degli stabili, che ad esse sono conterminanti; lo stesso, come si è detto, procede nelli Fiumi, Torrenti, ed altro di simile natura, che siano di pubblica ragione, o dalla medesima procedenti per alcuna concessione. Secondo, le strade vicinali, cioè quelle erette ad uso di più possessori de' beni confinanti lateralmente alle strade medesime, le quali sono fatte col restringere li proprj beni per dare nel mezzo di essi la formazione delle strade nominate vicinali, ed ora consortive per essere in dominio e possesso di quelli che sono padroni degli stabili ad esse conterminanti per quanto importa la loro facciata fino alla metà delle strade, stabiliscono il vero, e legale confine allo stabile confinante che venisse alienato, e così ammettono l'azione di preferenza sopra di esso; la medesima ragione sussiste nelle strade private, cioè particolari destinate all'uso e comodo di una sola persona.

9. Il secondo caso è quando lo stabile alienato si attrova tutto di

un solo corpo, ma però circondato da più beni di confinanti diversi. Le leggi che ammettono li propinqui tutti che si attrovano nello stesso grado, concedono la stessa ragione frà i confinanti; e siccome tra quelli del sangue accordano egualmente la divisione dello stabile sopra cui esercitano l'azione di preferenza, così per la medesima identità di ragione vogliono trà tutti li confinanti il partimento proporzionato al loro confine, mostrando esse, che il solo contatto dei confinanti sia bastante per acquistare a beneficio di cadauno la preferenza sullo stabile alienato per quanto esige il confine di ognuno. Veramente in senso letterale tanto prescrive la legge nello *Statuto di Venezia lib.* 3. *cap.* 32. L'uso però passato per tanti giudicj in piena consuetudine spiega questa legge in concedere la divisione egualmente frà i confinanti, quando tutti abbiano la medesima quantità di confine, e lo stabile esibisca la facilità di partirsi fra tutti con eguale divisione. Ma quando ciò non fosse verificabile, in tal caso si deve la preferenza solamente al maggior confinante ad esclusione degli altri, ricevendosi nel riconoscimento delli confini la sola facciata del terreno, e non la grandezza di tutto lo stabile posseduto dal confinante.

10. Il terzo caso è, quando lo stabile alienato sia composto di più parti, o siano corpi spezzati, e frà loro distanti, e circondati da confinanti diversi. Per isciogliere le difficoltà tutte che possono essere esibite su questo caso, conviene appigliarsi per esenziale principio, che le leggi vogliono assicurato l'acquistante di uscire dall'acquisto, senza che egli risenta alcun discapito o pregiudicio; perciò alla di lui indemnità e preservazione vengono concesse alcune prerogative, che servono di mezzo sufficientissimo per sostenerlo. Primieramente egli gode la libertà di obbligare quello che dimandasse la preferenza per ragione di confine di un solo corpo delli beni acquistati, o ad abbandonare la dimanda, o vero a ricevere li beni tutti compresi dall'acquisto; perchè essendo il contratto unico ed individuo abbenchè comprensivo di più corpi, non è in arbitrio del pretendente di romperlo in più parti per iscegliere la preferenza sopra di una solamente con pregiudicio dell'acquistante, a carico del quale resterebbe la rimanenza dei beni del di lui acquisto. Egli è evidente, che ogni parte dello stabile concorre al di lui essere e coadiuvamento, supplendo una parte al difetto dell'altre, o per i riguardi delle operazioni rusticali, o per il mantenimento degli animali destinati al lavoro, o alla abitazione del Padrone e delli Lavoradori, o alla qualità del frutto che dalli terreni può essere esibito, o all'intiera economica direzione di tutto lo stabile, e però quando l'azione di preferenza venisse concessa sopra di una parte causarebbe riguardevole pregiudicio all'acquistante. Per questa ragione risulta giustamen-

te concessa allo stesso acquistante la eccezione per escludere la dimanda del pretendente ristretta ad una parte dello stabile aquistato quella volta che egli ricusasse di accettare la preferenza sopra tutto l' acquisto. In oltre gode l'acquistante la libertà di negare al pretendente la preferenza sopra l'intiero dell'acquisto, quando per essere confinante ad un solo corpo di esso avesse la idea di far valere l'azione di preferenza sopra di tutti gli altri corpi ai quali egli non è confinante, essendo in arbitrio dell'acquistante di salvare a se stesso quelle parti, che sono separate dal confine del pretendente, avendo egli la elezione di spezzare il proprio acquisto a più parti, e per conseguenza di trattenere quel tutto che dal contatto del confinante si attrova distinto e lontano. La ragione di questa massima si scuopre validamente assicurata dal fine che hanno le leggi di resistere ad ogni pregiudicio che venisse ordito a carico dell'acquistante, e però lasciano in di lui potere di dar regola al proprio interesse, e così di escludere dalla preferenza il pretendente, all'effetto ch' egli superiormente a quella parte a cui s'attrova confinante, non vaglia estendere l'uso della sua azione al fine di occupare l'intiero di tutti li corpi abbracciati dall'acquisto, ma abbia a contentarsi di quella parte solamente, che dal di lui confine viene conterminata. Per meglio assicurarsi di questa verità egli è necessario portarsi l'applicazione nel supponere che essendo l'acquisto di più corpi distinti composto pretendessero li confinanti ad ogni corpo di sostenere a favore di se stessi la preferenza, certamente converrebbe applicarsi a cadauno delli confinanti l'intiero corpo a cui egli confinasse, e così di un solo acquisto doverebbessi verificare la partizione frà molti concorrenti, come espressamente decide la legge raccordata dallo *Statuto di Venezia lib. 3. cap. 32.* in quelle parole, che dicono, *vel lateranei volunt emere pro parte sibi contingenti*. Da questa legge si conosce non essere in libertà del confinante ad un solo corpo degli acquistati di estendere l'azione di preferenza sopra tutti gli altri corpi compresi dall'acquistante, al quale viene accordata la facoltà di preservare a se stesso quella parte a cui il confinante non arriva col suo confine, non concedendo le leggi al confinante maggior azione di preferenza di quella che si ferma unicamente alla porzione che gli può essere dovuta per ragione del confine. Ed ecco a mia supposizione intieramente soddisfatto ad ogni parte che può essere esibita dal presente caso.

11. Il quarto caso è, quando li confinanti a più corpi dell'acquisto dimandassero la preferenza separatamente, chi sopra di un corpo, chi sopra l'altro, e lasciassero in disparte li restanti corpi dello stesso acquisto, o perchè ad essi loro non complissero, o perchè fosse-

ro

ro conterminati da pubbliche strade, così che dovessero credersi dispensati dalla soggezione di quest'azione, come si è detto nel primo caso del presente capitolo. La risoluzione di questo caso dipende da quanto si è suggerito nell'antecedente, essendo in arbitrio dell'acquistante di ritenere a se stesso li corpi non dimandati, e di rilasciare alli pretendenti solamente quelli ricercati, o vero di sforzarli a ricevere tutti li corpi indistintamente compresi dall'acquisto, lasciando poi che fra di loro s'accordino nel partimento; non essendo di ragione che l'acquistante risenta alcun pregiudicio a causa dell'acquisto, e che resti esposto a ritenere quella poca parte che mai per se sola non gli avrebbe dato l'impulso per assentire al di lei acquisto.

12. Essendosi detto competere alli confinanti l'azione di preferenza, ciò deve intendersi di quelli che veramente s'attrovano confinanti nel tempo della vendita, e si mantengono tali nel tempo d'esercitare l'azione; mentre quando posteriormente alla vendita avessero alienato, o pure li fosse stato evitto lo stabile di confine, più loro non competirebbe quest'azione, come quella che sarebbe tramontata per cagione della perdita del confine originata o dalla volontaria alienazione, o dalla patita evizione; Anzi sopra la stessa alienazione posteriore risultarebbe aperto l'adito alla preferenza a favore di quello che anzianamente avesse fatto l'acquisto. Da ciò si conosce l'azione di preferenza per ragione di confine, non essendo trasmissibile ad altri, nè anco per la vendita dello stesso stabile per cui quest'azione al di lui possessore competiva.

DEL MODO, E TEMPO DI RIDURRE ALLA PRATICA L' AZIONE DI PREFERENZA.

CAP. V.

Sommario.

Preferenza si prescrive in anni trenta continui. Acquistante restringe il tempo a giorni trenta praticando gli eccitamenti giudiciali, e le stride in Città e Villa, e come? Al ventre pregnante come si porti la notizia? Stride sono necessarie, e loro effetto. Decreto finiti li giorni trenta, e suo effetto. Pretendente come debba contenersi dopo la notizia, e le stride? Lite su la competenza dell'azione sospende il corso del tempo; nè tra pretendenti pregiudica all' acquistante. Pretendenti come debbano regolarsi in questo caso? Deposito deve essere libero a riserva d'alcuni casi. Senza notizie e stride può usarsi l'azione in due maniere. La prima col citare l'acquistante, acciò porti la notizia, e facci le stride. Pretendente non può fare la notizia a se stesso, ma spetta farla all'acquistante, o al Giudice. Pretendente deve allegare per qual titolo desidera sperimentare l'azione. Principiano li giorni trenta dopo finita la lite; e come? Rimborsi dovuti all'acquistante. Deposito quando sia necessario. Riserve di ripetere il di più, nel caso di liquidarsi miglioramenti; e quali siano dovuti? La seconda col principiare l'uso dell azione dal deposito, ma essere di pericolo; e perchè? Spese occorse con altri per difendersi, o sostenere la preferenza, non sono da rimborsarsi. Spese a difesa delle evizioni si rimborsano. Utilità dell' acquistante nel pronto uso delle notizie e stride.

1. IL modo, e il tempo di ridurre alla pratica l'azione di preferenza sono il soggetto principale del presente capitolo. Egli è il vero, essersi di fuga data qualche notizia di essi nei precedenti capitoli, ma ora si rende necessario che in questo si esibisca l'intiero di ogni cosa intorno ad essi, al fine di compiutamente esponere quel tutto che può servire di lume per apprendere così importante materia.

2. Le parti principali di questo riguardano all'acquistante, e quelli ai quali può competere l'azione di preferenza, e così per l'uno e per gli altri il tempo e la maniera di promoverla, e proseguirla.

3. Incominciando dall'acquistante, ella è massima certa che mai potrà dirsi assicurato nel suo acquisto, se non dopo che saranno dal di lui giorno passati anni trenta. Questo lungo corso di tempo destinato dalle leggi alla prescrizione, ove si tratta di preferenza, è sufficiente che sia passato in aspetto di continuo, cioè che non sia stato giudicialmente promosso l'uso di quest'azione, a differenza delle altre materie, nelle quali si considerano dalle leggi allà di lui distruzione, l'età pupillare e minorile, la incapacità di agire, l'assenza originata da privilegiato motivo, ed altre che a capo di brevità ommetto di suggerire. Quanto si è detto deve intendersi che abbia luogo nel solo ed unico caso, che l'acquistante fosse risoluto di non valersi del favore che le leggi a lui concedono, cioè di quei mezzi che le stesse dichiarano valevoli ed insuperabili a restringere il lungo tempo degli anni trenta a quello di soli giorni trenta colla totale assicuranza, dopo di questo tenue corso di tempo, di mai più essere esposto al pericolo di venire sbalzato dal suo acquisto a cagione della preferenza, mentre però in essi giorni trenta non si presenti alcuno sopra l'acquisto medesimo, il quale dalle stesse leggi fosse investito di quest'azione, come decidono le leggi nello *Statuto di Venezia lib.* 3. *cap.* 10. 11. *lib.* 6. *cap.* 40. *Parte* 1413. 29. *Decembre nelle leggi civili delle Statuto medesimo*. La maniera di praticare il beneficio di ridurre gli anni trenta alli soli trenta giorni sopra racordati consiste nel portare la notizia giudiciale dell'acquisto a quelli, che sono capaci dell'azione di preferenza, coll'espresso e preciso eccitamento di dovere nel termine delli giorni trenta stabiliti dalle leggi aver adempito alle loro legali incombenze, in quanto desiderino di far valere a loro favore l'azione di preferenza quella volta però che alli stessi per legge competisca la medesima azione, col protestarli che, spirati li giorni trenta dalle leggi prescritti, più non avrà luogo l'uso della medesim'azione; così pure nella stessa giudiciale notizia si rende indispensabile che sia nominato l'Instromento, o sia la carta che contiene l'acquisto col giorno, mese, anno, Nodaro, e di avere di esso effettuata la presentanza nella Cancellaria unitamente alla nota delle spese tutte occorse per occasione del suo acquisto. Oltre le notizie giudiciali suddette, si rendono ancora necessarie le pubbliche stride dello stesso acquisto, le quali si rilevano col mezzo di solenne Proclama, che deve essere pubblicato previo il suono della Tromba, in Città sul luogo solito in cui vengono pubblicati tutti gli Editti, o siano Proclami, come pure sul luogo ove s'attrova situato lo stabile, cioè in Città su la pubblica strada dirimpetto alla porta principale dello stesso stabile; e così nella Villa in cui esiste lo stabile acquistato, o avanti la Chie-

sa Parochiale, o su la Piazza, o alla casa del Comun, cioè ove sono soliti pubblicarsi li *Proclami in giorno festivo*, e nella maggior frequenza del Popolo. Queste stride devono chiaramente contenere la notizia dell'acquisto, gli eccitamenti, protesti, e tutte l'altre particolarità che sono contenute dalla notizia giudiciale. Adempito puntatamente a quanto si è detto, quella volta che entro li giorni trenta dopo le stride, non comparisca alcuno con la dimanda di preferenza, e di fatto non abbia adempito a quel tutto che le leggi prescrivono a di lui carico, di che inferiormente sarà data la notizia, conviene far seguire il Decreto con cui vengano serrate, e chiuse le stride, cioè deciso che sia legalmente terminato, e finito il tempo dalle leggi concesso all'uso della preferenza, e perciò doversi avere in essere di prescritta quest'azione. Sul proposito delle notizie giudiciali egli è osservabile essere necessario, e indispensabile che siano fatte a *quelli tutti che all'alienante* sono successibili per *ragione intestata, ed ancora* al Ventre pregnante della moglie dello stesso alienante, come alli compagni, ed alli confinanti allo stabile venduto; ciò venendo espressamente dalle leggi prescritto (a riserva del Ventre pregnante solamente introdotto dalla pratica come altre volte si è detto) e che siano intimate le raccordate notizie giudiciali alla loro specialità, il che in rispetto al ventre pregnante, si osserva *praticato con la intimazione alla madre*, come custoditrice nel *di lei utero dello stesso* concetto, acciò vengano accertati della vendita, ed abbiano l'impegno di risolversi, o all'esercizio dell'azione, o a tollerarne il perpetuo godimento nell'acquistante. Ma perchè compariscono alle leggi in aspetto della maggior loro premura li riguardi dell'equità da cui ebbero la propria origine, e la loro promulgazione, così soprabbondando comandarono che le giudiciali notizie fossero accompagnate dalle pubbliche stride, e queste al fine di supplire a qualunque involontario errore che fosse occorso, o in rispetto alle persone successibili, alcune volte non intieramente capitate alla cognizione dell'acquistante, o in rispetto alli compagni, o alli confinanti, potendo avverarsi in riguardo alli confinanti che quelli nominati nell'acquisto o tutti, o alcuno di essi non siano li veri confinanti, causando molte volte la diffamazione quest'alterazione di far asserire quello che non è confinante per confinante, per esservi di fatto altra persona non riconosciuta dall'acquistante; per riguardo di che vogliono le leggi, come si è detto, che col mezzo delle stride siano dati indistintamente li finali e compiti eccitamenti a tutti quelli che per qual si sia motivo avessero dalle medesime leggi il privilegio di preferenza. Dal che si scorge essere di maggior cauzione dell'acquistante che siano unitamente praticate le no-

tizie giudiciali e le stride, abbenchè sembrino di primo incontro inutili le medesime stride in rispetto alle persone, alla specialità delle quali viene trasmessa l'intimazione, le quali pare doverebbero essere contente di essa; ma perchè le leggi non si sono dichiarite su questo proposito, volendo la giudiciale notizia e le stride, senza che apparisca se una sola sia bastante, o vero se debba esservi il concorso dell'altra, conviene inferirsi che sia sempre miglior partito quello di star lontani da tutte le dubbietà che possono essere occasionate su l'interpretazione delle medesime leggi, per applicarsi alla pratica unitamente delle giudiciali notizie e delle stride, venendo l'acquistante in tale maniera assicurato collo spirare delli trenta giorni di conservare a se stesso lo stabile perpetuamente indemnizato dall'azione di preferenza.

4. Dall'acquistante ora egli è il tempo di portare il discorso sopra le persone alle quali può competere l'azione di preferenza, al fine di osservare in ordine ad esse la maniera di sperimentarne l'effetto. Per i loro riguardi conviene premettersi che essendo col mezzo delle giudiciali notizie e delle stride invitate all'uso di quest'azione, si deve dire che loro sia concessa in massima la ragione di quest' azione, quando però l'eccitamento intimato sia semplice e puro, così che non contenga qualche clausula per cui apparisca negata, o posta in contingenza l'azione al pretendente. Quando l'invito sia libero e non esposto a mettere in dubbio la competenza dell'azione, deve quello che si determina di sottentrare nell'acquisto essere pronto entro li trenta giorni per esibire, e dare di fatto all'acquistante l'intiero rimborso per contanti del prezzo pagato all'alienante, o ad altri per di lui imposizione; e così ancora quanto egli averà speso nella rilevazione dell'acquisto, cioè delle mercedi al Nodaro, del Dazio per l'Instrumento, e per consigliare con Avvocati e Intervenienti, provvedimento di Scritture, sensarie, notizie, stride, ed ogni altra spesa che fosse occorsa per miglioramenti, ripari e difesa delle liti promosse contro lo stabile acquistato, essendo chiarissimo il sentimento delle leggi che l'acquistante abbia ad uscire dall'acquisto senza ch' egli risenta alcun discapito a pregiudicio del suo interesse. Supposto poi che il compratore ricusasse il danaro, o che le spese delli miglioramenti meritassero di essere liquidate, doverà in tal caso entro li giorni trenta fare il deposito di quanto importa il prezzo, e gli esborsi tutti dimandati nella nota presentata, col riservarsi di ripetere dallo stesso deposito tutto il di più, che per li miglioramenti fosse dalli Periti conosciuto esserli dovuto; mentre per le altre spese, e per l'importar del prezzo li converrà acquietarsi alla prova del giuramento che per l'acquistante venisse offerito di pres-

tare, quando però il pretendente non fosse assicurato da riscontri forti ed abili a persuadere eccedente e non vera la quantità proposta delle spese, o del prezzo. Avvertendo in oltre non potersi negare all'acquistante il pagamento delle spese all' Avvocato, Iterveniente, e Nodaro ancora nel caso che persuasi dall'amore, o da altro riguardo verso la di lui persona avessero impiegata la loro applicazione senza avere ricevuto alcun regalo, perchè non a contemplazione del pretendente la preferenza, ma della specialità dell'acquistante non furono per essi accettati li regali, onde si mette in chiaro dovuto al compratore il rimborso di quanto avrebbe potuto spendere per tali riguardi. All'incontro quando nelle giudiciali notizie venisse per l'acquistante negata al pretendente la competenza di quest'azione, o vero dallo stesso fosse posta in dubbio, in tale caso doverà il pretendente esporsi colla dimanda per fare primieramente decidere dal Giudice la competenza della sua professata azione in contradittorio dell'acquistante, non essendo tenuto in pendenza di questo giudicio fare nè meno il deposito del prezzo, non che di esibire cosa alcuna di rimborso al compratore; la ragione si è, perchè il pretendente mai può dirsi debitore all'acquistante, quando con la concessione dell'azione non accordi di farselo divenir debitore, non potendo il pretendente sforzare l'acquistante a ricevere quel rimborso del quale egli nega di dover essere rimborsato, dal che si assicura la massima che in pendenza della lite mai corre il tempo dalle leggi destinato all'uso effettivo della preferenza. Sul proposito delle liti che possono occorrere su l'uso della desiderata azione di preferenza, per le quali resta sospeso il corso delli giorni trenta al fine di più non ripeterne la racordanza, devo suggerire essere tenuto il pretendente incontrare in esse l'ottimo, e prudentissimo sentimento delle leggi, le quali passeggiando sull'equità escludono le liti promosse per artificio, cioè ordinate a causare ingiuste dilazioni, e tenir vessato l'acquistante fra le contese e li dispendj. Tollerano le stesse leggi quelle controversie che servono a mostrarsi capaci di quest'azione, o vero per assicurarsi del prezzo veramente sborsato o promesso nell'acquisto, per l'effetto di svelare le apparenze, che alcune volte con fraude di pessima qualità vengono tessute nascostamente nell'Instrumento dell'acquisto, in cui si legge scritto il prezzo in grado di eccedente, ma con previa intelligenza verbale, o raccommandata in iscrittura privata depositata a secreto confidente che abbia a minorarsi il prezzo alla quantità realmente convenuta, o vero che scrivono nello stesso contratto a minorazione del prezzo confessioni di esborsi precedenti, o rilascio di parte a pretesto di debito non vero. Queste maniere ingannevoli sono dalle leggi condannate, risultando da esse

a chiare note il fine ingiusto dell'acquistante ordinato a difficoltare al pretendente l'uso della preferenza; e però in questi ed altri casi simili concedono a favor del pretendente la sospensione al corso delli trenta giorni fino alla totale consumazione delle controversie. Per altro se il pretendente cagionasse liti ingiuste e cavillose, non è presumibile che le leggi fossero per inclinare ai di lui artificj, e che li donassero la sospensione del tempo, ma anzi per lo spirare di esso lo farebbero decaduto dall'azione di preferenza, non potendosi mai supponere, che le leggi abbiano permesso l'uso di procurarsi il rilievo della verità col fine di dar pretesto, e fomento a contese ingiuste e cervicose. Non sempre accade di vedersi uno solo che dimandi sulle notizie giudiciali la preferenza, ma molte volte occorre che a quest'azione concorrono nello stesso tempo più pretendenti, o per i riguardi di attrovarsi tutti nel grado successibile all'alienante, o per ragione di essere tutti confinanti allo stabile alienato; professando cadauno di sostenere la propria ammissione ad esclusione degl'altri, sul riflesso di avere prerogative forti, e di maggior considerazione, e perciò abili per dimostrare l'anzianità dell'uno, e la posteriorità dell'altro nell'uso di quest'azione; Ma perchè non è giusto ed onesto in questo caso, che a pregiudicio dell'acquistante venga sospeso il corso delli giorni trenta, e rimanga esposta la di lui specialità alle inquietudini non originate dalla sua colpa, non avendo egli mancato di praticare le notizie giudiciali, e le stride prescritegli dalle leggi; così in di lui rispetto non doveranno dirsi capaci queste insorgenze trà più concorrenti d'impedire la prosecuzione del tempo, nè dopo di esso il decreto con il quale vengono serrate le stride perchè non le liti, ma il fatto del pronto rimborso del prezzo, e delle spese viene dalle leggi desiderato, e prescritto, e però senza badare alle insorgenze frà loro devono li pretendenti, prima che spirino li trenta giorni rimborsare all'acquistante quanto egli è in isborso per causa dell'acquisto, o vero farne il deposito, acciò liberamente, e senza alcun ritardo sia consegnato al medesimo acquistante. Da ciò facilmente si desume che il deposito deve essere libero da qualunque condizione che fosse abile ad impedirne la consegna, a riserva però dei casi nei quali il danaro fosse dovuto a pupilli, o minori, o fosse soggetto a ragioni dotali; o fidecommissarie, o ad investitura, o simili.

5. Essendosi fino ad ora parlato delli pretendenti che impulsati dalle giudiciali notizie dell'acquistante si sono determinati di presentarsi entro li giorni trenta alla preferenza sopra l'acquisto, si rende ancora opportuno che sia fatto qualche discorso intorno a quelli che senza di essere stati eccitati dall'acquistante, desiderano di usa-

re l'azione di preferenza sopra lo stesso acquisto. A riguardo di ciò ommetto di replicare quanto altre volte mi sono dichiarito, cioè che l'uso di quest'azione resta prescritto per il lungo silenzio del pretendente osservato di anni trenta continui dal giorno del acquisto; come pure lascio di rinnovare alla memoria che la cognizione dell'acquisto avuta dal pretendente per cagioni diverse da quelle giudiciali accompagnate dalle stride, mai può essere abile per escludere la dimanda di preferenza, avendo ad altro passo raccordato quanto ho creduto proprio sopra di questo particolare, e però semplicemente io mi restringo per suggerire ciò che può e deve essere osservato, quando alcuno professi di sostenere la preferenza a suo favore, senza ch' egli sia stato sollecitato dagl'impulsi giudiciali, e dalle stride dell'acquistante.

6. Due maniere sono dalla pratica insinuate e ricevute, ambedue giuste; ma l'una dolce, *facile*, *ed onesta*; l'altra rigorosa di aggravio, e di pericolo. *La prima* è quella, quando il pretendente con giudiciale citazione professa avanti il Giudice astringere l'acquistante a mettere alle stride il di lui acquisto, e portarli di esso la formale notizia ordinata alle conseguenze della preferenza, cioè al fine particolare, che in ordine ad essa abbia la facoltà di presentarsi a far valere la sua azione di preferenza, o per ragione di propinquità protetta dalla successibilità intestata *all'alienante*, o *per* ragione di compagnia, *o vero di confine*, col protestare in aggiunta all'acquistante che nel caso della di lui assenza per cui venisse spedito contumace sarà dalla giustizia coll'autorità del suo officio data allo stesso pretendente la formale notizia come sopra, acciò vaglia esercitare con effetto l'azione ricercata di preferenza. Due particolari si rendono osservabili su questo passo; l'uno essere necessario qualificare il motivo di questa pretesa azione, acciò possa l' acquistante su la certezza del motivo per cui viene proposta l'azione determinarsi, o alla difesa, o alla concessione dell'azione; l'altro che il pretendente non può mai fare a se medesimo la giudiciale notizia dell'acquisto per dipendere essa dall'acquistante, o vero nel caso della di lui renitenza, dall'autorità del Giudice sul riflesso della raccordata citazione, e dell'assenza contumace dello stesso acquistante, così che mai potrà giustamente inferirsi che per la citazione predetta debba intendersi virtualmente rilevata, e fatta al pretendente la vera, e legale notizia, e portato l'eccitamento all'uso della preferenza, bene sapendosi che per la sola citazione del pretendente non può dirsi accordata per l' acquistante la competenza di quest'azione, nè pure può asserirsi per essa consumato il giudicio, e resa senza contrasto operosa la medesima azione. Ciò tutto presuposto a sciolgimento di qualche errore che

da

da debole ttenzione venisse coltivato per figurarsi principiato il termine delli giorni trenta dal tempo della citazione, riassumo la prosecuzione sopra la incaminata materia. Supposto che su la citazione si opponga l'acquistante, e contenda al pretendente l'azione; converrà esponersi al contradittorio avanti il Giudice per attendere da esso sopra il punto contestato la sentenza, della quale essendo lecito interponere l' appellazione, si renderà necessario di proseguire la lite avvanti il Giudice di seconda instanza, a cui per mezzo dell' appellazione fosse devoluta la causa. Terminata la lite nel caso che il pretendente sia stato esaudito nella sua dimanda, o vero in assenza dell'acquistante reso contumace sopra la citazione, sia stata portata la giudiciale notizia della di lui spedizione, sarà tenuto l'acquistante ubbidire al giudicato, cioè di far praticare li giudiciali eccitamenti al pretendente accompagnati dalle stride, o vero nel caso fosse renitente in ubbidire, potrà il pretendente farsi dare gli eccitamenti dal Giudice per l'autorità del di lui officio al fine di proseguire la sua azione sull' appoggio di questi impulsi; è vero che assicurata la competenza dell' azione, ommettendo le racordate notizie, sarà in di lui arbitrio di entrare nell'esecuzione del giudicato coll'osservanza di ciò che sono per suggerire.

7. Assicurata per li giudicj nel pretendente l'azione, praticando esecutivamente ad essi l'acquistante le notizie e le stride, prende dalle medesime il suo principio il tempo delli giorni trenta, nei quali è tenuto il pretendente adempire alle incombenze tutte che dalle leggi alla di lui specialità sono caricate; ma ommettendosi dall'acquistante le notizie e le stride, conviene al pretendente di sovvenirsi che egli non può far eseguire il giudicato, nè farsi dare gli eccitamenti dal Giudice se non spirati che siano li tre giorni dopo intimata la spedizione assente, e così dopo tre giorni da quello in cui fu promulgata la sentenza di laudo di quella seguita nella prima instanza; mentre per quella di taglio, quando sia di Giudice, che abbia altro Giudice a lui superiore al quale possa essere devoluta per mezzo della appellazione, sono destinati dieci giorni per dar tempo alla parte di risolversi, o all'esecuzione, o alla appellazione in maniera tale, che mai il giudicato può essere eseguito se non dopo li dieci giorni predetti nel caso venga ommesso di appellare. Ma quando la sentenza di taglio fosse di Giudice superiore, che sopra di se non riconosca altro Giudice, principierà il tempo della esecuzione nelli tre giorni successivi alla intimazione del giudicio di taglio, purchè dalla parte non sia ricercato lo sperimento in nuovo giudicio di pristino. Finalmente devone lasciarsi passare dieci giorni dopo la pubblicazione della sentenza di prima instanza nei quali

il soccombente gode l'arbitrio di appellarsi, onde solo dopo di essi averà l'essecuzione sopra raccordata.

8. L'incombenze caricate al pretendente a cui fu giudicata, o vero fu concessa la competenza dell'azione si restringono ad esibire prontamente, cioè nelli giorni trenta all'acquistante il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto, come delle spese di Nodaro e dacio dell'Instromento, ed ogni altra spesa, che da legali riscontri apparisse incontrata per occasione del medesimo acquisto. Questa esibizione deve essere fatta col mezzo di giudiciale intimazione, nella quale occorre sia inserito l'eccitamento all'acquistante di comparire in certo giorno, ed ora al cancello del Nodaro scelto per rilevare l'Instrumento, al fine di ricevere il danaro per la quantità dovuta al di lui rimborso, col protestargli, che in sua mancanza sarà fatto di esso il deposito. Questo eccitamento lo raccordo in aspetto di urbano e civile, ma non in qualità di assolutamente necessario, atteso che si attrova il pretendente in libertà di ommetterlo, per direttivamente appigliarsi al deposito, il quale per legge porta l'aspetto di vero pagamento, come se venisse fatto alla persona a cui il danaro è dovuto. Il deposito subito fatto deve essere intimato all'acquistante mentre per altro resterebbe ozioso a carico del depositante. Comechè l'azione di preferenza ricerca per esenziale estremo l'intiero rimborso dello stesso acquistante, così il deposito deve essere intiero di quanto veramente l'acquistante si attrova in esborso; e perchè oltre quanto dimostra l'instromento e le carte, che fossero state presentate possono esservi altre spese non ancora partecipate, così sarà ottima cautela, che nella estesa del deposito sia fatta la esibizione di prontamente supplire ad ogni altra spesa che fosse stata fatta, e che venisse dall'acquistante notificata. Occorrendo alcune volte effettuarsi il rimborso delli miglioramenti fatti per l'acquistante, e per essi rendendosi necessario che sia proceduto alla loro liquidazione per mezzo de' Periti, la qual cosa potrebbe dar sospetto, che venisse coltivata dal pretendente per dilazionare il dovuto rimborso; così sarà ottimo partito di aggiungere al deposito l'importare dimandato delli medesimi miglioramenti con la riserva di ripetere il di più che venisse liquidato non dovuto dalla futura perizia: Questa cautela sarà sempre bene che sia osservata, acciò mai il pretendente possa essere imputato di mancante nella dovuta pontualità, e per tale riguardo esposto al pericolo di perdere la ragione della preferenza. Ciò però intendo che proceda, quando la dimanda di miglioramenti comparisca onesta, cioè poco lontana dalla vera e giusta quantità; ma quando apparisse per se stessa ingiusta ed esorbitante, e che dasse argomento di crederla proposta con tanto eccesso al fine indebito di

aggravare contro ragione il pretendente per difficoltarlo nell'uso dell'azione, in tal caso doverà solamente aggiungere al deposito quella onesta quantità di cui, bene informato, egli potesse conoscersi debitore col riservarsi di supplire, o di riavere ciò che fosse dalla futura perizia rilevato per il più, o per il meno. Finalmente sul riguardo delli miglioramenti non sarà fuori di proposito suggerire che la loro liquidazione deve dagli Periti essere fatta di quelli solamente che alla loro esperienza compariscono in qualità di utili, necessarj ed estanti nel tempo che da loro viene rilevata la perizia, senza interessarsi nelle spese inscritte sotto la rubrica di miglioramenti, e che veramente non possono dirsi se non volutuosi, cioè cagionati dal capriccio, li quali nulla apportano di vantaggio allo stabile. E' vero che alcuna volta può darsi occasione di ventilare, se certe spese siano utili, e necessarie, o prodotte dal capriccio, massimamente nelle fabbriche nelle quali una porta fatta di nuovo, o le fenestre rese più ordinate, o un pavimento reso più innalzato, o abbassato, o vero un incontro delli fori communicanti l'uso interno della fabbrica, può nobilitare lo stesso stabile, e per ciò accrescerlo di valore, perchè in tale caso non sarebbe così facile persuadere di capricciosa la spesa, ma doverebbe attendersi nel caso di contesa la decisione del Giudice. Per quello poi concerne alla liquidazione delli miglioramenti nelli campi deve attendersi semplicemente la spesa occorsa nelle piantate, e cavamenti di fossi per la risecazione dell'Acque che veramente si manifestassero destinati alla perpetua utilità delli medesimi Campi, o almeno al tempo di più anni; o pure che col trasporto della terra venisse in certa maniera cambiata la natura dei medesimi campi per la notabile utilità, che dal dispendio avessero acquistata. Essendo quasi infinito il numero di queste controversie conviene regolarsi con prudenza, e attendere dal Giudice, o dalli Periti la deliberativa.

9. La seconda maniera più risoluta, più rigorosa, e di maggior pericolo è quella per cui il pretendente si risolve di dar principio all'uso dell'azione di preferenza per mezzo del deposito attuale del prezzo e delle spese dell'Instrumento e dazio, e colla oblazione di supplire ad ogni altra spesa che venisse indicata, proponere l'immediato rilascio dello stabile acquistato e preteso per titolo di preferenza. Non metto in dubbio, se sia giusto praticarsi con tale formalità lo sperimento di quest'azione; dico bene essere sempre lodabile quella massima che serve a preservare li contendenti dagli azzardi dalli quali possono venir causate conseguenze d'importanti discapiti. Qualche errore preso nella formazione del deposito, qualche

difetto nella quantità, e forse qualche dubbio su la competenza dell'azione, o vero qualche sostanziale finezza, o articolo coltivato a tempo proprio nella difesa dell' acquistante, o alcuna eccezione non preveduta, o non temuta, può causare l' oziosità del deposito, e così non lieve danno al pretendente per li frutti che perde, e per l'azione non bene maneggiata che può occasionargli la soccombenza nella dimanda, e rendere inutili tutte le speranze della desiderata preferenza. Similmente nel caso contrario troppo grande può prepararsi il discapito all'acquistante, il quale avendo qualche onesta, e creduta giusta difesa viene sforzato, o per timore di eccedente pericolo ad abbandonare la sua ragione, o ad esporsi al travaglio di lite, nella quale accadendo la di lui soccombenza si attroverebbe col peso importante della restituzione dei frutti. Se le controversie provassero la felicità di essere decise nel giro di poche giornate, non apportarebbe tanto male il deposito, ma la sperienza documenta necessario in alcuni casi il corso di più anni al fine di veder terminata nella prima e seconda instanza una lite, e molto più ove occoresse proseguirsi nella terza instanza, o vero si facesse ritorno al suo principio per mezzo del pristino. Per altro tutto il di più che si è raccordato superiormente, a riserva delle giudiciali notizie, e delle stride, deve essere osservato puntatamente.

10. Ma perchè ancora nel tempo della lite, o dopo consumata, e finita possono insorgere altri pretendenti che siano protetti da maggior privilegio di preferenza, come sono li propinqui sopra li compagni e confinanti, e così li compagni sopra li confinanti, come decide il *cap.* 25. *nel lib.* 3. *nello Statuto di Venezia*, o il confinante sopra l' altro confinante per la ragione di maggior confine; In questi casi si rende osservabile che l'acquistante, nè il possessore che avesse superato il rilascio dello stabile per l'azione di preferenza o che lo avesse difeso, non possono pretendere da quello che con nuova dimanda si presenta colla medesim'azione il rimborso delle spese incontrate per difendersi dalla preferenza, o per conseguire il rilascio dello stabile dall'acquistante per il medesimo titolo; la ragione si è perchè queste spese non riguardano lo stabile, ma solamente sono dirette alla soddisfazione personale dell' acquistante, o del pretendente, per il che mai sarebbero estensibili alli riguardi dell' evizione, come se fossero occorse per difendere, e preservare lo stabile dalle molestie che contro di esso fossero state promosse delle quali averebbe giusto motivo di riportare il rimborso. Ed ecco per togliere l'occasione di sofferire il peso di tanti dispendj e di così rilevanti inquietudini riuscire di somma utilità dell'acquistante l'appigliarsi

subito dopo l'acquisto alla pratica delli giudiciali eccitamenti, ed alle stride, dalle quali nel ristretto corso di giorni trenta può riportare il vantaggio di vedersi perpetuamente liberato dal pericolo di essere esposto al carico di tante vessazioni, e di tanti travagli.

ACQUISTI COME DEBBANO ESSERE FATTI, E L' AZIONE DI PREFERENZA COME DEBBA ESSERE OSSERVATA, E SUOI EFFETTI.

C A P. VI.

Sommario.

Inganni sono detestati: Acquisti innocenti sono applauditi. Prezzo alterato, non vero o confessato, o ritenuto, o innalzato dà sospetto d' inganno. Giuramento può essere diferito per accertarsi della verità. Acquisto di alcun Villico, o Forestiere si dice fatto con inganno. Scoperto e provato l'artificio principiano gli anni trenta destinati alla prescrizione, e non dal tempo del contratto. Pretendente deve esercitare l'azione senza fraude. Fraude in che consista. Dimanda di preferenza non può più essere ritirata senza l'assenso del possessore, a riserva del caso in cui fosse contestata la competenza dell'azione. Dopo la dimanda, cedono a carico del pretendente tutti li pericoli che sopravvenissero nello stabile. Il pretendente sottentra nell' acquisto sotto li patti, condizioni, utilità, e pericoli contrattati dall'acquistante. Solamente si cambia il nome, più non essendo tenuto l'aquistante alla difesa contro le evizioni, che posteriormente accadessero nello stabile. Preferenza per confine non ingrossa il Fidecommisso, e quando.

1. ESsendo l'azione di preferenza dalle leggi concessa per li soli riguardi dell'equità da cui ricevono la lor anima come quelle che si gloriano della nobile prerogativa di essere amanti del giusto e dell'onesto, così mai potranno sofferire che per mezzo degli inganni venga preparata e praticata la diversione del loro naturale palesato instituto. Le finezze di quelli che cercano di deludere il loro sentimento non vengono dalle medesime abbracciate, nè applaudite, perchè violentemente desiderano che con misure innocenti siano rilevate le vendite, e che con pari innocenza sia esercitata quest' azione. Facendosi un giusto riflesso alla libertà che da tante leggi viene concessa all'Uomo, senza sforzo si viene in chiaro essere giusto ed onesto, che l'acquistante sia conservato nel suo acquisto, e che l'alienante sia lasciato in piena libertà di vendere a quelle persone verso le quali lo porta la maggior inclinazione, o per i riguardi della persona, o per quelli di effettuare con prontezza il proprio in-

teresse, o per altri interni motivi dai quali la di lui volontà resta persuasa ad accordare la vendita. Queste osservazioni conducono l' intelletto a conoscere originata la concessione della preferenza da una specie d' equità che si manifesta superiore a quella che protegge l'acquistante nella conservazione del di lui acquisto; perchè lo necessita al ritiro per cedere il posto alli propinqui, alli compagni, ed alli confinanti. Come che un' equità supera l'altra, in questo caso conviene inferirsi che con pari equità, e così senza inganno debbano essere rilevati gli acquisti; e che sopra di essi senz'alcuna artificiosa finezza sia ricercata e proseguita l' azione di preferenza; Scuoprendosi inclinato alcuno all'uso di machinati artificj per deludere le leggi, e con esse, o l'acquistante, o le persone alle quali competisce quest' azione, si rende opportuno applicarvi il rimedio, e per esso esibire qualche notizia, che serva di facilità per conoscere ciò che può essere conferente al sostenimento delle leggi, ed alla protezione del giusto e dell' onesto.

2. Non possono dirsi giusti ed onesti quegli acquisti che vengono rilevati sotto l'apparenza di veri ed innocenti, ma che nel loro esenziale contengono occulti artificj ordinati a deludere la ragione di preferenza a pregiudicio di quegli a favore delli quali concedono le leggi il beneficio di quest'azione. Tali ritrovati, come prodotti dalla mala volontà dell'acquistante, mai sono applausibili, nè meritano di essere registrati sotto la classe di quelle cautele regolari ed ordinarie che senza contrasto sono ricevute e permesse ad assicurare l'acquistante nel possesso del suo acquisto, per non essere mendicate, e spremute dall' inganno. E' vero che ancora non mi è riuscito di osservare alcuna legge che condanni espressamente l' uso dei mezzi non giusti a sostenimento e difesa dello stabile da quest' azione, ma però non resta che senza riflesso possa sorpassarsi la ragione naturale, la quale da se stessa resiste a queste finezze, e che debbano passarsi senza la dovuta considerazione tante leggi, le quali vogliono la preferenza in grado sublime, cioè di privilegiata, e di favorabile, come ci documenta lo *Statuto di Venezia lib. 3. cap.* 32. La vendita a cui sia appostato il prezzo di lunga portata eccedente, si manifesta sospetta alle leggi predette, le quali supponendo il prezzo essere stato dichiarito a tanta altezza per il fine indebito di mettere in difficoltà, o impossibilitare l'uso della preferenza alli pretendenti, vogliono tenuti l'acquistante e l' alienante al giuramento sopra la verità del prezzo accordato e notificato dall' Instromento, e concedono la libertà al pretendente di potergli astringere alla prestazione del giuramento medesimo, e a spiegarsi senza equivoci, se vi siano accordi scritti, o verbali ordinati con

segreta intelligenza all'abbassamento del prezzo, o alla restituzione di alcuna parte di esso, ancora sotto gli aspetti di regalo, o altro che apporti rimborso, o sollievo all'acquistante, o vero dimostri una simulata confessione di aver esborsato l'intiero, o alcuna parte del medesimo prezzo. Altro caso alcune volte è stato veduto, nel quale l'acquistante per salvarsi dalla preferenza si è persuaso di fare l' acquisto sotto il nome di persona soggetta al Territorio, o vero di alcun forastiere, sopra gli acquisti dei quali in Verona non ha luogo la preferenza per legge particolare loro concessa dal Principe Serenissimo 1695. 19. *Marzo*; per poi dopo qualche tempo farsi vendere dallo stesso simulato e finto compratore lo stabile già acquistato col mezzo di nuovo solenne Instromento, riportando in tale forma la speranza per la medesima legge di non essere esposto all'azione di preferenza a pretesto di avere fatto l'acquisto da persona immune da quest'azione; Ed ecco come con questo inganno viene tessuta ed ordita la delusione alle leggi. Egli è però necessario d'avvertire in questi ed altri simili casi, che scoprendosi col tempo l'artificio, e rilevandosi la verità del fatto, sarà egli sempre esposto all'azione di preferenza in maniera che il tempo degli anni trenta continui desiderati alla di lei prescrizione, solamente averanno il loro principio dal punto in cui sarà resa palese, e rilevata la ordita simulazione nell'acquisto.

3. *Se l'uso degl'inganni* non è tollerabile nell'acquistante, nè meno egli è sofferibile nel pretendente. Vogliono le leggi del suddetto *Statuto di Venezia lib.* 6. *cap.* 39. che senza fraude sia coltivata l'azione di preferenza, perché concedono all'acquistante la facoltà di sforzare il pretendente a dichiarire con giuramento di essersi esposto allo sperimento di quest'azione senza fraude. Ma perchè le leggi solamente in massima generale condannarono la fraude, nè si osserva spiegato ciò che sotto la forza di questa voce abbia ad essere inteso, non sarà inutile riferirsi quanto sopra questo particolare viene esibito dalla pratica in consonanza di *detto Capitolo* 39., ed è quando non per propria inclinazione, ma per occulti dolosi eccitamenti si espone alcuno all'uso di quest'azione, cioè non al fine sincero di avere a se stesso lo stabile, ma colla intenzione di poi passarlo in altri col mezzo di concertata, o apparente permuta, o di tramandarlo in vendita ad alcun Villico, o forestiere ad effetto che ultimamente si devolva nel fomentante da cui riporta regali, o protezione, coll'ingiusto meditato fine di sbalzare l'acquistante dal proprio acquisto; o altro possessore dal possesso conseguito per la medesima azione, o per obbligare qualche pretendente all'abbandono della incaminata dimanda, o di astringere l'acquistante, o possessore

vessore a procurarsi con dispendio l'approvazione dell'acquisto, o del possesso; il che mai senza preventivo artificioso, e nascosto concerto egli di proprio, e giusto volere mai si sarebbe risoluto di promovere. Queste occulte insinuazioni concertate, e coltivate finezze senza fatica si conoscono condannate dalle leggi, le quali mai proteggono la colpa, massimamente quando ad essa fosse aggiunta la studiata, ed artificiosa suggestione, per cui arditamente si esponesse la specialità del pretendente ad assumere il giuramento, e con esso attestare di avere data la dimanda di preferenza con animo ordinato, e giusto all'effetto di avere a se stesso lo stabile, senza precedente intendimento segreto, o di passarlo ad altri, o vero di vendicarsi con questo mezzo da qualche rincrescimento riportato dal possessore, o per desiderio che lo stesso non abbia la consolazione di godere il possesso dello stabile senza di acquistarsi la quiete con notabile esborso ingiustamente desiderato a titolo di regalo. Questi mezzi tutti illeciti, ed odiati dalle leggi quando compariscano svelati alla maestà dei Tribunali, devono giustamente temere li di loro promotori, e così li di loro aderenti di vedersi esposti al placito per cui avviene loro scemarsi quella distinta estimazione che si lusingano di possedere, ed a nutrire l'interno rammarico da cui il loro animo resta combattuto, e lacerato nel considerare di essersi persuasi di coltivare mezzi fraudolenti a pregiudicio dell'altrui pace, e con danno riguardevole del possessore.

4. Essendosi per tutto questo Trattato discorso della sola azione di preferenza, egli è necessario che per compimento siano esposti gli effetti che vengono prodotti dall'uso di quest'azione, li quali sebbene appariscono ristretti a poco numero, sono però d'importante osservazione. Il primo è di quello che si risolve di praticare questa dimanda di preferenza, il quale dopo di averla promossa giudicialmente, più non ha la libertà di pentirsi, e ritirarsi da essa, come decide lo Statuto di *Venezia al libro terzo cap.* 33. *Parte* 1413. 29. *Decembre nelle leggi civili dello Satuto medesimo*, a riserva però di quando dal possessore dello stabile li fosse concessa la libertà di farne la rimozione; o vero non apparisca che espressamente gli sia stata negata, o posta in dubbio la competenza dell'azione; Per altro se la contestazione riguardasse solamente al più, o al meno del rimborso dello speso, non averebbe la facoltà di rimoversi dalla dimanda, perchè non potrebbe per questa cagione asserire nè contestata, nè esposta in contingenza l'azione. Il secondo è quello che tutti li pericoli, e per ciò tutte l'evizioni che sopravvenissero a carico dello stabile, ancor che di esse capitassero le notizie subito dopo la dimanda non contestata, ed avanti che fosse concesso, o

di fatto al pretendente rilasciato lo stabile, cedono a carico del pretendente, e per ciò del preteso successore nell'acquisto. *Statuto di Venezia libro primo cap.* 33. Il terzo effetto è che per l'uso di quest' azione, sottentra il pretendente nell'acquisto con li medesimi patti, condizioni, utilità e pericoli accordati dall'acquistante nell'Instrumento in maniera tale che semplicemente s'intende cambiato il nome dello stesso acquistante in quello del pretendente; nè più lo stesso acquistante s'attrova esposto alla difesa delle evizioni che sopravvenissero contra lo stabile, perchè devolute a carico del pretendente, come si deduce dal raccordato *capitolo* 33. *del lib.* I. Il quarto finalmente egli è che lo stabile conseguito per capo di preferenza causata dal confine resta in pieno dominio del pretendente, quando ancora li beni confinanti a causa dei quali sostiene l'azione, fossero condizionati a perpetuo fidecommisso; perchè mai può intendersi l'azione esercitata per il fine d'ingrossare lo stesso fidecommisso, ma anzi sempre si considera nel vero suo essere di acquistato dal possessore per di lui conto, e particolare beneficio, come quello che sottentra nella vendita in luogo del primo acquistante; e se bene lo stabile riconosce il fidecommisso, e così il carico nel possessore gravato della restituzione alli dopo di lui chiamati successori, ciò però non toglie al pretendente la ragione di ritenere a se stesso il medesimo suo acquisto, non avendosi nell'azione di preferenza alcuna inspezione al titolo, ma solamente al possesso, e per ciò non come gravato di fidecommisso, ma come possessore acquistò a se stesso lo stabile confinante. Semplicemente sarebbe questa regola soggetta alla propria appendice, quando il fidecommitente espressamente avesse assoggettiti al suo fidecommisso li futuri acquisti, che dalli gravati venissero fatti.

5. Effetti così importanti di quest'azione non conviene che siano sorpassati con tanta facilità, ma anzi preventivamente devono bene, e seriamente essere esaminati al fine di non esporsi incautamente colla dimanda, la quale una volta prodotta più non concede il repristino. Le leggi avendo accordati gli anni trenta all'uso di quest' azione, o vero li giorni trenta per far risolvere li pretendenti dopo li giudiciali eccitamenti e le stride, vogliono che questo tempo sia perentorio e finale, e però si come li pericoli dopo l'acquisto cedono a carico del acquistante o sia del possessore, così li medesimi pericoli devono con pari ragione cedere a carico del pretendente la preferenza, tanto dopo sortito il rilascio dello stabile come avanti di conseguirlo, perchè competendo l'uso di quest'azione solamente in ragione esecutiva, egli è bastante che sia stata promossa per trasportare tutti li pericoli nel pretendente, abbenchè intieramente non

consumata, semplicemente eccettuandosi il caso raccordato, in cui sia stata contestata, o vero posta in contingenza l'azione, perchè in questo caso li pericoli tutti rimanerebbero a carico del possessore a differenza di quella contestazione non diretta a far questione sopra l'azione, ma che solamente riguardasse l'esame della maggiore, o minore quantità del rimborso, perchè da essa risulterebbe concessa l'azione, e così passati li pericoli nel pretendente, abbenchè di fatto non fosse a lui stato concesso o rilasciato il possesso sul riguardo del più, o meno del rimborso non effettuato e preteso, sopra cui risulta rimessa all'autorità del Giudice la decisione.

DELL' AZIONE DI PREFERENZA ACCORDATA NELLI CONTRATTI, O CONCESSA NELLE ULTIME VOLONTA'; E DELLI PATTI DELLA RICUPERA CONCESSI NELLE VENDITE.

CAP VII.

Sommario.

Preferenza per patto, o ultima volontà in parte si uniforma a quella legale. Patto di ricupera è diverso dalla preferenza. Patti di preferenza quali siano leciti, o illeciti. Leciti di quante specie. Personali non sono trasmissibili, e quando, e loro prescrizione. A tempo limitato, e loro effetto. Concessi agli eredi, s'intendono degli eredi universali, e non degli successori singolari. Personali s'intendono delli contraenti, non degli eredi. Morte dopo la vendita non notificata, e suo effetto. Patti di ricupera di quante specie. Lasciata per ultima volontà, o inserita nelli contratti, quando sia caducabile. Patti della ricupera nelle vendite, quando si dicano essere parte del prezzo, e loro effetto. Senza tempo, o a tempo limitato quando si prescrivano. Patto perpetuo non è soggetto alla prescrizione. Vendite lesive sono invalide, e loro effetto.

1. Ero persuaso di non aggiungere il presente capitolo, il quale partendosi dall'azione di preferenza concessa dalle leggi si conduce ad altra spezie di preferenza, la quale non dalle leggi, ma dalli patti stabiliti nelli contratti, ed alcune volte nelle ultime volontà, e per lo più nelle divisioni viene formata, a cagione di che pare che ella non abbia alcuna cosa di comune con la prima. Ma perchè in qualche parte, ed in alcuni casi può questa da quella dipendere ed essere regolata, così per non lasciare senza le dovute osservazioni questa specie di preferenza, mi sono preso l'impegno di fare della medesima un ristretto discorso, aggruppando in di lui seguito alcune notizie sopra l'uso delli patti della ricupera delli beni alienati inseriti nelle vendite, li quali sebbene cadono sotto li riguardi del Ritratto, non però sono uniformi all'azione di preferenza promulgata dalle leggi dello Statuto di Venezia di cui ho parlato nelli decorsi capitoli.

2. Essendo di varia specie li contratti, egli è necessario proce-

derci con occulata distinzione, perchè in alcuni si attrova valido e permesso il patto della preferenza, ed in altri non può comparire in aspetto di tollerabile ed approvato. Se si discorre delle Transazioni, e delle divisioni, come che le prime sono ordinate al risecamento delle liti, e alla pace dei contendenti; similmente se si parla delle divisioni degli stabili comuni, o ereditati, o per altro titolo posseduti da più compagni, ordinariamente essendo dalli dividenti prediletti e desiderati, o al fine di conservarli in loro, e nella loro famiglia, o per una volta non disperare a se stessi, o alla posterità la riunione, sono leciti, permessi e desiderabili questi patti, come quelli che senza l'altrui pregiudicio, e con parità d'interesse si osservano rilevati, ed in certo modo si manifestano uniformi alla disposizione delle leggi, le quali frà li compagni vogliono nel caso della vendita della porzione di alcuno la preferenza degli altri. Parimenti sarà da stimarsi, e ricevere in grado di giusto ed inevitabile il precetto imposto nelle ultime volontà col quale venga astretto il beneficato nel caso della vendita dello stabile lasciatogli dover preferire quelle persone che dal medesimo Testatore fossero state dichiarite, e scielte a questa preferenza. Sarebbe di troppo affronto al Testatore quando sprezzato e vilipeso il di lui comando, venisse con libertinaggio arbitrario protetta e sostenuta per il beneficato l'alienazione in altri, fuori da quelli che sono nel caso della vendita stati destinati dal medesimo Testatore. Lascio a questo passo di estendermi per esibire le conseguenze alle quali resta assoggettato l'inosservante li precetti dei Testatori, avendo di ciò a mia supposizione pienamente parlato nel mio trattato delli fidecommissi già pubblicato, a cui io mi rimetto.

3. Come che li patti di preferenza accordati nelle divisioni, nelle Transazioni, e nelle ultime volontà sono validi ed efficaci, così all'incontro si attrovano alcune volte questi patti esposti alla censura d'ingiusti ed invalidi. Per verità in qualità di violenti, ed eccedenti il giusto sarebbero quelle concessioni di preferenza che fossero state accordate nelle Transazioni rilevate per ultimare controversie di non estimabile rilievo, e che per la tenuità della cosa dedotta in contesa non meritano di essere considerate con ammirazione, quando per gli stessi patti fosse accordata la prefesenza sopra tutti, o sopra la maggiore, o migliore parte dei beni di alcuno dei transigenti che fossero di valore riguardevole in proporzione a quanto contiene la transazione. La ragione è naturale, perchè oltre il riguardo di causare con questi patti la perdita dell'azione di preferenza a quelli ai quali dalle leggi è concessa, succede ancora l'interesse del concedente, il quale per la forza di tali patti resta es-

posto alla difficoltà di ritrovare compratori quella volta che informati della esistenza di questa concessione, scuoprendosi moralmente esposti al pericolo di essere sbalzati, ricusarebbero di esporsi all' acquisto. Sono apprezzabili questi patti a proporzione dei stabili sopra i quali vengono imposti, e per ciò non potranno mai essere annoverati alla rubrica di giusti, onesti e validi, come prodotti dalla necessità, per cui risulta condotta ancora nelle Transazioni la volontà a concedere, senza alcun proporzionato riconoscimento, la soggezione alli beni di questa preferenza.

4. Quanto si è detto delle Transazioni si estende con eguale, ed ancora con maggior forza alli contratti censuarj, nei quali la persona che riceve il danaro a censo, alcune volte si attrova dalla necessità sforzata ad accordare di non prendere da altri danaro per liberarsi dal censo, e ciò che è di peggiore osservazione, si scuoprono caricati ad accordare non meno la preferenza sopra li loro beni, ma ancora le proibizione di procurarsi da altri quei vantaggi che in presentandosi l'occasione di vendita potrebbero a se stessi riportare. Queste ed altre simili maniere di legare gli arbitrj alle persone, prodotte ed assentite dalla necessità, mai saranno applausibili ed anzi comparse sotto la censura dei Tribunali si sono vedute annientate, ed incenerite a sollievo degli oppressi, li quali sono sempre stati ripristinati alla libertà di disponere a piacimento dei loro beni, senza ricevere obbietto dalli patti indebitamente accordati, e rapiti.

5. Supposta per tanto concessa l'azione di preferenza col mezzo di giusti patti, o di ultima volontà, conviene ora di attentamente applicarsi in osservare la formalità delle concessioni medesime, le quali potendo essere di varia specie, meritano ancora di essere con distinzione ricevute; Alcune volte possono scuoprirsi in qualità di semplici ed assolute, perchè scritte in parole generali, di solamente concedere nel caso della vendita la preferenza; Altre non così ristrettamente, ma vestite di alcune dichiarazioni denotanti la concessione di quest'azione, o prima della vendita, o dopo di essa, o coll'impegno di portare di essa la giudiciale notizia; Altre possono essere rilevate coll'aggiunta del tempo in cui debba essere esercitata l'azione, o prima, o dopo seguita la vendita; Altre finalmente possono essere ristrette alla specialità delle persone nominate, o vero estese ancora alli loro eredi. Sopra cadauna di queste maniere non sarà inutile, che si esibisca qualche notizia.

6. Le concessioni semplici ed assolute di quest'azione di preferenza nel caso della vendita desiderano la verificazione di due estremi; l'uno dei quali è che la vendita sia fatta, l'altro che l'uso dell'azio-

ne si intenda concesso sotto il colore del medesimo ordine, con cui si attrova regolato quello delle leggi; la ragione di ciò è aperta, nè vi è bisogno di fatica per metterla in prospettiva, essendo sufficiente riflettere che tutte le disposizioni dell'uomo ricevono la loro spiegazione dall'ordinario sentimento delle leggi, le quali servono per supplire a quelle parti nelle quali si attrovano difettive ed oscure; nella stessa maniera che si osserva nelli fidecommissi, l'ordine de' quali viene esibito e ricevuto in consonanza delle successioni intestate, perchè si considera l'uomo tramontato con due volontà, l'una esibita dalle leggi municipali, l'altra esposta nella di lui particolare disposizione, supplendo quella alle mancanze di questa. Perciò nel caso di simili concessioni semplici ed assolute si rende necessario che siano intimate le notizie, e portati gli eccitamenti giudiciali della vendita a quelle persone alle quali è stata concessa l'azione di preferenza acciò nelli giorni trenta si risolvano, o di mettere in uso a proprio favore l'azione medesima, o vero passati detti giorni trenta si conoscano decaduti dal di lei esercizio. Questi eccitamenti, come che servono a prescrivere in perpetuo l'azione dopo però spirati li giorni trenta, così senza il loro uso rimanerebbe sempre viva sino a tanto che l'intiero corso degli anni trenta continui causasse la di lei annientazione, come altre volte si è raccordato. Ommetto di suggerire la pratica delle stride per non essere necessarie in questo caso, nel quale tutto il riguardo della concessione si attrova diretto alla specialità di alcune persone, e non all'universale di tanti che dalle leggi sono chiamati a questo privilegio.

7. Quelle poi che non sono semplici ed assolute, ma che si osservano vestite di alcune dichiarazioni denotanti la concessione di quest'azione di preferenza così prima, come dopo la vendita sotto il carico della giudiciale notizia alli beneficati, sforzano l'alienante nel primo caso avanti di capitare alla finale pubblicazione del contratto di vendita a far precedere l'intimazione delle giudiciali notizie a quello a cui compete l'azione per giorni trenta almeno innanzi che sia ridotta in solenne Instrumento la medesima vendita. Si deve però avvertire che nelle notizie sia esposto con la dovuta chiarezza l'intiero della vendita, con tutte le circostanze esenziali della medesima al fine che mai restino esposte le medesime notizie ad essere protestate d' informi ed ingannevoli quella volta che si scuoprisse pubblicato l'Instrumento in essere di variante il contenuto di esse a cagione di che mai sarebbe sicuro l'acquistante dal pericolo di vedersi sbalzato dall'acquisto. Al fine di miglior cautela sarà ottimo partito quello di far estendere il formale e compito abbozzo dell'Instrumento di vendita, e lasciarlo in deposito presso il Nodaro

che deve rilevarlo a suo tempo in forma pubblica, e dello stesso abbozzo depositato portarne al pretendente le giudiciali notizie. Nel caso poi che l'uso della preferenza fosse per la concessione verificabile solamente dopo stabilita e pubblicata la vendita, sarà proprio che di quest'azione sia fatta nell'Instrumento la dichiarazione al fine che l'acquistante resti accertato del debito che tiene di far capitare a quello che possede l'azione le giudiciali notizie quella volta però che lo stesso acquistante non si lusingasse di escludere la raccordata dichiarazione dall'Instrumento, per riservarsi senza di essa di spedire le notizie medesime per assicurarsi dell'acquisto. Raccordo pure nei casi predetti che nelle notizie siano sempre inseriti gli eccitamenti all'uso di quest'azione nelli giorni trenta, per altro quando fossero senza di essi riuscirebbero inutili, nè altro effetto produrebbero fuori di quello di una notizia indifferente, ed inefficace a persuadere nell'acquistante la liberazione dalla dimanda di preferenza, come altre volte si è raccordato sopra questo particolare.

8. Passando a quelle concessioni che sono accordate colla positiva dichiarazione del tempo nel quale deve essere usata l'azione di preferenza così prima, come dopo seguita la vendita, non mi conosco in necessità di fare lungo discorso, essendo sufficiente sovvenirsi l'indispensabile obbligazione di praticare le notizie, e li giudiciali eccitamenti nella formalità istessa della quale superiormente si è fatta raccordanza, e per ciò nei tempi o precedenti, o susseguenti alla vendita che veramente sono stati stabiliti nelle concessioni medesime. Questo tempo deve attentamente essere osservato per non divertire dalla dovuta esecuzione del convenuto; nulla badandosi al tempo ordinario dalle leggi prescritto, perchè dalla volontà delli contraenti, e delli Testatori può essere ristretto ed ampliato; dal che si desume caducarsi l'azione di preferenza non dal riguardo del tempo legale, ma da quello accordato nella concessione.

9. Discendendo finalmente a parlare di quelle concessioni che sono ristrette alla specialità delle sole persone nominate, ed ancora di quelle che sono ampliate alli loro eredi, conviene estendersi il discorso al fine di non restare difettivi in ciò che merita di essere esposto. Ella è massima ordinaria e certa che la concessione destinata alla persona non deve essere estesa ad altra persona, nè per la morte di quella che è stata eletta passa alli di lei eredi, ancora se per l'acquisto della concessione avesse fatto esborso di danaro; perchè essendo precisamente in grazia di quella persona si presume che non sarebbe per il concedente stata concessa quella volta che a più persone, e colla libertà di trasmetterla ad altri fosse stato richiesto, supponendosi esposto volontariamente il prezzo alla incertezza dell'evento.

10. Da

10. Da questo premesso facilmente si conosce che il patto della preferenza donato, venduto, o accordato alla persona s' intende ristretto alla di lui specialità col effetto della di lui caducità quella volta che non dal concedente, ma dalli di lui eredi fosse alienato lo stabile; o vero dallo stesso concedente venisse fatta la vendita dopo la morte di quello a di cui favore risulta accordata l'azione, non trasmettendosi agli eredi la medesima azione per essere stata eletta la persona a cui deve competere il di lei uso. La ragione da se stessa si manifesta dalla qualità del patto, il quale per essere personale, non ammette alcuna ampliazione da persona a persona, così che deve intendersi semplicemente come egli parla, nè di vantaggio, essendo egli patto di stretta ragione. Due casi però si esibiscono in appendice a questa massima. Il primo quando fatta la vendita fossero state giudicialmente portate le notizie di essa a quello che gode l'azione di preferenza, perchè accadendo la di lui morte entro il tempo accordato al di lei uso, senza dubbio competirebbe al di lui erede la ragione di proseguirla, atteso che per dette notizie sarebbe stata concessa, ed acquistata di fatto la ragione della medesima azione, la quale per la morte sopravvenuta sarebbe colle altre tutte competenti al defonto passata all' erede, come altre volte si è raccordato della preferenza legale. Il secondo caso è quando la vendita fosse fatta per il concedente in vita di quello a cui compete l'azione, il quale poi fosse mancato di vita prima che siano stati portati allo stesso con le notizie li giudiciali eccitamenti, a cagione di che occorre esaminarsi, se per la morte di questo debba dirsi caducata ed estinta l'azione, o vero se debba asserirsi trasmessa agli eredi universali? Non lieve motivo di dubitare esibiscono li riguardi della concessione, la quale per essere personale, cioè diretta alla sola persona destinata al di lei uso, doverebbe dirsi tramontata per la morte. In contrario però militarebbe il riflettere che si come la concessione doveva dipendere dal futuro evento, il quale dipendeva dal concedente per la libertà che aveva di vendere, o non vendere, così debba dirsi estinta per la vendita quella speranza che lo teneva in aspettazione del caso che sperava verificabile solamente per il fatto della vendita dalla esistenza della quale egli aveva acquistata la ragione di ponere al suo uso quest' azione, e però avendola acquistata per cagione della vendita di cui non ha avuta la legale notizia deve dirsi in lui sussistente in essere di perpetua, cioè di permanente, nè mai caducabile, se non dopo il corso degli anni trenta tante volte raccordati; onde doverebbe fermarsi la massima in questo caso in cui si tratta di ragione non da acquistarsi, o sia in speranza, ma di ragione acquistata per la vendita, che la medesima sia

passata negli eredi con le altre all'effetto di verificarne a loro beneficio l'uso, per il che più non sussiste il riflesso che per la morte sia perduta e caducata l'azione, non possedendo la morte titolo così forte che sia abile di abbattere l'azione acquistata dal fatto della vendita, come prima di essa averebbe potuto cagionare la di lei estinzione. Dovendo sopra di questo caso dire la mia opinione, facilmente inclinerei ad asserire che per la morte sopravvenuta all' acquisto non possa affermarsi caducata l'azione, ma che anzi per trasmissione ereditaria sia passata negli eredi del defonto. La ragione per cui mi conosco persuaso di così asserire nasce dalla natura della concessione, la quale da se stessa chiama l'effetto suo operativo, o diretto alla caducità, quando non fosse per il concedente stata fatta la vendita in vita di quello a cui restò accordato il patto di preferenza; o alla di lei esecuzione nel caso che prima della morte di quello che tiene il patto, venga rilevata la vendita dalla quale egli acquista la ragione di mettere in pratica l'azione medesima. Poco meno che inutile sarebbe questo acquisto, se la morte avesse l'abilità di annientarlo, ed incenerirlo, per non esservi alcun'assicuranza di lungamente sopravvivere, atteso l'addaggio che ogni punto di vita si dice essere punto di morte. L'azioni acquistate, e competenti al defonto per contratto, di loro natura ordinariamente sono trasmissibili agli eredi, quando però non siano di loro natura personalissime, come sono le Virtù morali e simili, le quali non passano agli eredi, abbenchè quando siano state nel defonto in grado sublime, meritino dalli di lui successori essere osservate, ed immitate. Oltre di che la colpa deve ascriversi a quello che abbandonò l'uso delle legali notizie, per difetto delle quali deve dirsi continuata l'ignoranza della vendita in quello che possede il patto della preferenza, colla sua durazione per tutto il tempo degli anni trenta. Bene egli è vero che sul proposito della raccordata ignoranza potrebbe da curioso osservatore essere dubitato, se in questo caso sia bastante che il defonto fosse stato accertato della vendita per altri mezzi diversi da quelli delle formali notizie, e degli impulsi giudiciali che sembrano specialmente praticabili nell'azione di preferenza promulgata dalle leggi, e non mai debito a quell'accordata dai patti? Sopra questo particolare non occorre a me di rinovare alla memoria quanto altre volte ho dichiarito, essendo sufficiente sovvenirsi che li patti, e le ultime volontà ricevono dalle leggi il loro supplemento, per rendersi certo che ancora nel caso presente occorrano le notizie, e li giudiciali eccitamenti desiderati nella preferenza legale, senza però le stride, come altrevolte si è raccordato.

11. Le concessioni che per patto, o vero per ultima volontà, so-

no ampliate agli eredi non obbligano l'applicazione ad alcuna fatica, essendo sufficiente aversi che nell'azioni di preferenza concesse nelle ultime volontà, o patti sotto il nome di eredi solamente sono ricevuti quelli che sono veramente eredi universali, o perchè chiamati dalle leggi delle successioni intestate, o vero perchè sono nelle ultime volontà instituiti, non mai quelli che si dicono successori singolari per legato, o per contratti verso dei quali mai può dirsi che abbia avuta alcuna inclinazione il concedente. La voce di eredi in vario significato può essere ricevuta, come altre volte mi sono dichiarito nel Trattato delli fidecommissi; ma nelle vendite solamente porta l'effetto di denotare il pien dominio, e possesso che per l'acquistante viene comprato, così che per questa voce, mai può dirsi rilevato a favore degli eredi, e così a carico dell'acquistante un fidecommisso convenzionale delli beni acquistati, ma ben si trasmessi li beni in pieno arbitrio dell'acquistante con libera facoltà di alienarli, livellarli, o permutarli, come pure di trasmetterli per ultima volontà, o per legato, o per ragione di eredità a chi più gli piace, o vero per successione intestata a quelli che a questa successione sono invitati. Da ciò si desume, dalla qualità della cosa dedotta nel contratto doversi applicare la spiegazione, o sia l'effetto importato dalla parola di eredi inserita nelli contratti medesimi. Se si parla dell'azione di preferenza concessa dalle leggi, o nelle ultime volontà, o dal patto, mai s'intende delli successori singolari, per essere diretta la medesima ragione alla specialità di quello a cui è stata concessa, ed a quella delli di lui eredi solamente, per il che viene a riceversi nel vero suo proprio significato, cioè delli soli eredi universali; a differenza delle vendite, permute, e transazioni, nelli quali la voce di eredi si riceve così per gli eredi universali, come per li successori singolari, cioè per legato, donazione vendita, o altro contratto, per denotarsi con queste parole trasmesso nell'acquistante il pien dominio, ed il di lui libero uso non esposto ad alcuna appendice.

12. L'ultima parte di questo capitolo si attrova diretta alli patti di ricuperare li beni alienati, o inseriti nelle vendite, o concessi nelle ultime volontà.

13. Quando tali concessioni di ricuperare siano state donate, o concesse nelle ultime volontà, supposto che siano personali, cioè ordinate a beneficare la sola specialità del legatario, o donatario, mai possono essere ampliate da persona a persona per estenderle agli eredi del beneficato in aspetto di trasmissibili; in maniera tale che la morte del legatario produce l'effetto di caducare le concessioni stesse, ed estinguerle. La ragione è in pronto perchè le azioni perso-

nali di loro natura si assomigliano alli privilegj, li quali non sono estensibili da persona a persona per essere annessi a quella sola persona, alla quale sono stati concessi. Il solo caso da eccettuarsi sarebbe quello della morte del beneficato sopravvenuta dopo che egli avesse instituita giudiciale dimanda per la ricupera esecutivamente al legato a di lui favore lasciato, perchè l'impedimento della morte dopo la dimanda non può fare l'effetto di persuadere non accettato, o riconosciuto, ed acquistato il legato nel quale fu concessa la ragione della ricupera, e per conseguenza non può prestare occasione di contendere la di lei trasmissione agli eredi; ma anzi somministrerebbe argomento di colpa a carico di quello che avesse ritardato di rilasciare li beni al beneficato nel punto istesso della di lui dimanda, la quale è sufficiente che giudicialmente sia stata esibita prima della di lui morte, essendo bastante che il pretendente sia sopravvivuto alla dimanda per pochi momenti, come s'osserva delli parti Cesarei, e di quelli che per caso fortuito sono mancati nelli Tremoti, Incendj, o Naufragj. Solamente rimane di raccordarsi che dal beneficato nella propria specialità non sia stato lasciato in dimora l'uso di quest'azione di ricupera per tanti anni che sorpassino il tempo legalmente stabilito alla prescrizione delle azioni, perchè si presumerebbe deliberata la di lui volontà di non riconoscere, e così per il fatto di tanti anni di ripudiare il beneficio concessogli nel legato. Quando poi il legato della ricupera fosse ordinato non solamente alla specialità del beneficato, ma ancora delli di lui eredi, sussisterebbe senza contrasto la trasmissione agli eredi universali, ma non mai alli successori singolari, come sul proposito della preferenza concessa per patto si è dichiarito.

14. Le concessioni della ricupera inserite nelle alienazioni meritano che sopra di esse sia fatto qualche discorso, al fine di risolvere alcune difficoltà dalle quali molte volte vengono esibiti motivi non lievi di lite. Per bene e con la dovuta facilità spiegare al possibile l'intiero di questa materia, conviene distinguere a più classsi le vendite, e così sopra di cadauna la formalità dei patti della ricupera nelle medesime accordati; perchè alcune sono a giusto prezzo rilevate; altre con tenue minorazione del giusto prezzo; ed altre con abbassamento riguardevole del giusto prezzo, cioè con evidente lesione, tutte però col patto della ricupera, o a favore della sola specialità dell'alienante, o vero ancora a favore degli eredi, e questo o in essere di semplice, o in aspetto di perpetuo, o vero limitato a certo tempo.

15. Di somma utilità comparisce la raccordata distinzione, perchè facilita la maniera di conoscere quando il patto della ricupera scrit-

ro nelle vendite debba dirsi che sia una porzione del prezzo, cioè il supplemento al giusto valore dei beni venduti. Per verità nelle vendite fatte per minor prezzo del giusto valore, senza dubbio si deve dire che il patto della ricupera vaglia tanto quanto manca al pareggio del giusto valore, non essendo verisimile che l'acquistante avesse permesso a suo carico l'obbligazione di restituire li beni, senza riportare alcun onesto vantaggio sopra la vendita, nè meno è presumibile che l'alienante avesse sofferto di vendere per minor prezzo, senza sentirsi riservata la speranza di poter ricuperare li beni. Onde deve inferirsi in questo caso che il patto della ricupera sia parte del prezzo della vendita. Non così potrà asserirsi della vendita fatta per il giusto prezzo, non essendovi motivo di credere, che il patto serva di supplemento al prezzo, ma più tosto che sia una concessione gratuita fatta per il compratore all'alienante, o pure un'affezione particolare dello stesso alienante verso li beni alienati, la quale abbia dato il moto di non accordare la vendita senza la concessione di questo patto. Ritenuto quanto si è detto facilmente si riceve la notizia delli casi appoggiati alla suggerita distinzione.

16. Il patto della ricupera inserito nelle vendite fatte a giusto prezzo, quando sia ordinato alla persona come dalla medesima desiderato per riguardo alla affezione che tiene verso li beni alienati, mai sarà trasmissibile ad altra persona, come azione che solamente compete alla specialità dell'alienante, e che da esso lui unicamente può essere esercitata e demandata alla sua esecuzione in maniera tale che per la di lui morte viene a caducarsi, cessando per essa quel desiderio che egli ebbe di riservare a se stesso l'azione di questa ricupera. Lo stesso deve dirsi ancora delli patti della ricupera limitati a certo tempo, diretti a favore della sola persona, colla circostanza del giusto prezzo nella vendita, perchè spirato il termine accordato resta estinta, e caducata l'azione della ricupera per essere in arbitrio delli contraenti di dar regola alli loro contratti col restringere, o ampliare il tempo a piacere, non essendovi alcuna legge che su questo proposito decida in contrario. Ed ecco risolto l'addaggio con cui si dice che il tempo concesso per un'ora debba intendersi che porti seco la conseguenza di più anni, non procedendo esso nel caso in cui si tratta dell'osservanza, ed esecuzione dei patti, dai quali più non è lecito partirsi quella volta che siano giusti ed onesti concorrendo tutte le leggi alla loro protezione ed al loro sostenimento. Non vi è cosa più propria all'umano commercio di quella che è attenta all'osservanza dei patti leciti, e giusti. Questo patto della ricupera concesso alla specialità della persona, e limitato a certo tempo, mai sarà fatto costare sotto l'aspetto di censurabile, cioè

detestato dalle leggi, e per ciò non eseguibile, quando veramente la vendita sia stata rilevata per il giusto valore dei beni.

17. Se poi si parla del patto della ricupera concesso all'alienante e alli di lui eredi, o senza che sia dichiarito il tempo o vero colla designazione del termine, entro il quale abbia ad essere effettuata la ricupera, supponendosi sempre accordato nella vendita fatta per il giusto prezzo, senza dubbio deve dirsi, che sia trasmissibile agli eredi espressamente compresi dal patto, ed esercitabile entro il lungo corso degli anni trenta, quando il tempo non sia stato limitato nel patto, e così nel tempo che fosse stato destinato nella vendita, dopo i quali tempi respettivamente viene ad essere prescritta, ed estinta quest'azione. Parimente questa trasmissione agli eredi regolarmente s'intende tanto degli eredi universali, quanto delli successori singolari, nè si riceve strettamente, come si è detto della preferenza, salvo il caso che nel patto della ricupera fosse stata per *la parola degli eredi* dichiarita la specialità delli figlioli, o delli discendenti dell'alienante, per cagione di che mai sarebbe trasmissibile alli successosi singolari.

18. Ora applicandosi alli patti della ricupera, accordati nelle vendite con lieve minorazione del giusto prezzo, conviene ricevere per certa la massima che l'alienante, nel caso tramontasse quest'azione, o per la di lui morte, o per lo spirare del tempo accordato, mai perderebbe la ragione del rimborso di quanto mancasse al giusto valore dei beni alienati, essendo questo patto una porzione del prezzo dei beni medesimi ritenuto dall'acquistante, non concedendo il giusto, e l'onesto che senza pagamento sia migliorata la condizione dell'acquistante con pregiudicio dell'alienante, e delli di lui eredi. Da ciò si desume doversi avere due esenziali riguardi, l'uno diretto al sostenimento della vendita, l'altro alla giustizia del prezzo. La vendita certamente deve sussistere, ma il prezzo deve essere proporzionato al vero importare dei beni, e però quanto fu sottratto dal prezzo a cagione del patto della ricupera deve essere rimpiazzato all'alienante, per altro in difetto di questo rimborso converrebbe asserirsi che l'alienante fosse usurpatore di quanto egli ebbe di rilascio del prezzo a cagione del patto della ricupera. La bilancia deve essere dal pari nelli contratti, nè mai traboccare col discapito dell'alienante, il quale sempre si presume condotto alla vendita dalla necessità, non mai da quella libera volontà che muove l'animo al vendere, il quale regolarmente si dice perdere le proprie sostanze. Dal piano di questa verità si viene in chiaro per l'esclusione di quell'idea che suppone perpetua la ragione della ricupera, cioè ancora competente oltre il tempo accordato col pretesto che essendo il

patto della ricupera una porzione del prezzo, mai possa asserirsi assodata l' alienazione al grado di perpetua, o sia in qualità di vendita assoluta, ed irrevocabile, perchè sono molto diversi frà loro i riguardi della vendita da quelli della ricupera, o sia del prezzo minorato, e trattenuto a cagione di essa. La vendita di sua natura è perpetua, perchè assoluta, ed il patto della ricupera comparisce rilevato sotto la condizione, in quanto venga esercitato dalla persona a cui fu concesso entro il tempo destinato dalle leggi, o accordato nell'alienazione. Questo patto condizionale porta due effetti contrarj, l'uno di distruggere la vendita, quando sia esercitato entro i confini dell'accordo; l'altro di rendere perpetua, valida, e di liberamente fatta la vendita, quella volta sia stato lasciato passare il tempo destinato all'uso dell'azione, e per ciò deve inferirsi non essere applausibile che venga esteso l' uso della medesim'azione superiormente al tempo dedotto nel patto; ma bensì attrovarsi giusto, ed onesto, che tutta la ragione dell'alienante resti appoggiata alla semplice azione per il rimpiazzo di quanto manca al giusto pareggio del prezzo rilasciato a cagione della ricupera, conciliandosi in questa maniera la sussistenza, e la giustizia della vendita.

19. Molto diversa sarebbe da quanto si è detto la massima nel caso che la vendita fosse ingiustamente stata fatta, cioè per prezzo notabilmente inferiore al giusto valore delli beni alienati, così che risultasse trattenuta, non una minima, ma una riguardevole porziona di esso, per cui risultasse manipolata con gravissimo danno del l' alienante; perchè vendita di tale qualità essendo da tutte le leggi riprovata, e condannata, mai potrebbe essere rilevata al grado di valida per sostenerla, quantunque l'acquistante offerisse per pronto contante il pagamento e rimborso di tutti li danni sofferti all'alienante. Le leggi mai concedono il loro patrocinio a quello che si è reso indegno della loro protezione, ma anzi detestando il contratto, condannano ancora la persona, la quale si è invogliata di praticare un tanto eccesso. Da ciò rilevandosi l'insussistenza della vendita, e la di lei decretata recisione, inutile si rende di applicare al patto della ricupera, perchè senza il di lui riguardo resta assicurato l'alienante di ripetere li proprj beni, solamente venendo riservata la rilevazione del conto sopra il prezzo sborsato, il quale di anno in anno resta minorato dalla imputazione dei frutti percetti in eccedenza a quanto egli poteva giustamente avere, cagionandosi col lungo tempo, oltre la perdita delli beni, e del prezzo, molte volte un riguardevole debito a carico di quello, che si lusingò di fare in apparenza l'acquisto, ma in sostanza di preparare a se stesso, in giusta ricompensa di così enorme contratto la propria rovina.

20. Per dare l'ultima mano al presente capitolo altro non occorre di raccordare, che li patti della ricupera giustamente accordati nelle vendite, quando sono semplici, cioè senza positiva destinzione del tempo, sempre s'intendono concessi per tutto il corso degli anni trenta ricercati dalle leggi alla prova di compita legale prescrizione per la quale questi patti divengono sfumati ed estinti. Ma quelli patti che fossero ordinati alla concessione della ricupera con parole denotanti il perpetuo di lei uso; abbenchè senza l'aggiunta in essi della dichiarazione d'infinità, o sia di senz'alcuna prescrizione di tempo s'intendono, e ricevono in qualità di mai essere corrosi dal tempo, come quelli che animati dalla volontà delli contraenti superano l'ordinaria prescrizione degli anni trenta. Egli è più che notorio essere dalle leggi promulgata la prescrizione a favore delle persone, acciò non rimanghino sempre esposti li dominj all'incertezza, e per ciò soggetti al pericolo di essere combattuti; come pure dalle medesime leggi risulta accordata alle persone la libertà di rinonziare a questo beneficio, e di rendere perpetuo l'uso dell'azione superiormente agli anni trenta desiderati alla di lei prescrizione.

21. Questa rinoncia s'intende sempre accordata, quando le parole del patto di loro natura siano ample, e dimostranti la loro superiorità all'ordinaria prescrizione. La concessione della ricupera senza positiva destinazione del tempo certamente si estende agli anni trenta; per conseguenza quando sia concessa in perpetuo deve conchiudersi che per questa espressione sia accordata esercitabile anco dopo gli anni trenta, al fine di non assentire contro la verità che la concessione della ricupera in perpetuo solamente importi il ristretto corso degli anni trenta. L'uomo si serve di due maniere di parlare per dinotare la propria intenzione, l'una espressamente esposta, come sarebbe la positiva rinuncia ad ogni prescrizione, e l'altra per parole importanti, o sia virtualmente comprensive di maggior estensione, come sono quelle in perpetuo, in infinito, o senza prefinizione, di tempo. Per altro qualunque voce non indicante perpetuità non sarebbe abile a superare gli anni trenta, come sono quelle ad arbitrio, quando si voglia, a piacere, e simili, le quali per se stesse non dimostrano assicurata la volontà delli contraenti alla superiorità dell'ordinaria legale prescrizione. Li patti sempre ricevono la loro spiegazione dalle leggi, quando superiormente alla loro disposizione non siano stati concepiti ed espressi.

I L F I N E.

OSSER-

OSSERVAZIONI

DELL' ANONIMO.

OSSERVAZIONE I.

S'inganna a mio credere il per altro dottissimo Sig. Micheli ove dice, essere dalle Venete Leggi „ *invitate in tutti li casi all' uso di* „ *quest' azione quelle persone che si osservano chiamate alla intesta-* „ *ta successione dell' alienante* " dal qual errore o principio egli poi ne deduce una egualmente erronea conseguenza „ *che nelle Città* „ *suddite abbiano nell' uso della preferenza ad essere custodite le Leg-* „ *gi particolari delle loro successioni* "? Molte e notabili differenze io vi trovo tra l' esercizio di quest' azione, e quello della successione; la prima che nella preferenza non si dà rappresentanza di grado, ma il più prossimo è sempre preferito al più rimoto *Statut. Venet. lib.* 3 *Cap.* 19 in fine, la dove nelle successioni si dà in più d' un caso questa *rappresentanza*; la 2.da che nella prelazione gli ascendenti vengono anteposti alli collaterali, *detto Cap.* 19, e nelle successioni alcuni di questi vengono ammessi insieme con gli ascendenti, tali sono per esempio li fratelli, e sorelle *utrinque* congiunti; la 3.za che le femmine si escludono dalla preferenza sulle vendite de' maschi, *detto Cap.* 19 fuorchè la figlia a cui si concede in mancanza di figli maschi *Cap.* 22 *lib.* 3 o di altri discendenti maschi per linea mascolina, e *lib.* 6 *Cap.* 37, non così si escludono sempre dalla loro successione alla quale anzi in alcuni casi vengono dalle Venete Leggi espressamente chiamate, per esempio le Sorelle alla successione del Fratello unitamente alli Nipoti ex fratre, *detto Statut. Venet. lib.* 4 *Cap.* 27. *Si Sorores autem*. Deesi adunque conchiudere essere error manifesto il voler in Verona regolare quest' azione di preferenza colle Leggi delle successioni intestate; non dovendosi estendere ad altre persone fuori di quelle delle Venete Leggi chiaramente contemplate, nè esercitare con altro ordine che con quello dalle stesse Leggi voluto, ad eccezione del ventre pregnante a cui non voglio io togliere questo diritto, il quale come asserisce lo stesso Micheli *Cap.* 2. §. 3. gli fù concesso dall' uso autorizzato da più giudizj.

OSSERVAZIONE II.

Se si dia preferenza sopra le Vendite al pubblico incanto.

Le Leggi Venete 1536. 31 Decembre, e 1605. 26 Marzo *Leg. Civ.* ammettono l'esercizio della preferenza sopra le vendite fatte al pubblico incanto dal Magistr. de' Dieci Savj sopra le Decime de' beni lasciati a cause Pie dal che il Micheli Pref. part. 3. cap. 13 §. 5 con un argomento *de simili ad simile* ne dessume competere anche sopra le vendite fatte in Verona all' Offizio Estimaria. Un altro argomento sebbene da lui non usato può somministrare a sostegno della sua opinione il Cap. 9 del lib. 5, il quale concede la preferenza alli consanguinei, o alli confinanti sopra le possessioni apprese dalli creditori in pagamento de' loro crediti, le quali già è noto non potersi apprendere in Verona, se non mediante l'Offizio dell' Estimaria. Ad onta di tutto questo io non ardirò già di decidere assolutamente che la sua opinione sia falsa, ma dirò bene che ella può esser messa in questione facendole obbietto il Cap. 26 del lib. 3, il quale sopra la vendita del comun di Venezia de' beni avuti da particolari non dà azione alcuna di preferenza, *Liceat ipsi Communi vendere cuicunque voluerit, & nulli personæ clamor dari debeat a Judicibus super investitione imponenda ab illo cui Comune ipsam vendiderit*; ne vi ha dubbio che le parole *clamor dari* non vogliano significare dare azione di preferenza, dessumendosi ciò chiaramente del susseguente Cap. 32. §. Si autem.

OSSERVAZIONE III.

Sopra li Cap. 9, e 10 *del lib.* 5. *Stat. Venet.*

È deciso ad evidenza da questi Statuti competere l'azione di preferenza non solo sopra le vendite assolute, ma anche sopra qualunque altro contratto ipotecario, che trasferisca in altri anche *ad tempus* il dominio degli stabili, come per esempio se Tizio dasse a Sempronio mille scudi, e questi dasse a Lui uno stabile da godere fino a tanto che gliene facesse la restituzione. Questa sorte di contratti sogliono non di rado verificarsi in Verona ne' Palchi di Teatro, sopra quali io son d'avviso che si potrebbe esercitare la preferenza venendo essi pure considerati nella categoria de' beni stabili.

OSSERVAZIONE IV.

Se si dia prelazion di confine sopra la vendita di una sola porzion dello stabile.

Tra le cautele suggerite dal Micheli Pref. parte 3. cap. 13 §. 4 per deludere la prelazion di confine vi è quella di escludere nell' acquisto dello stabile la parte confinante a quello che sarebbe capace di preferenza, ma sia detto con sua pace il Cap. 38 del lib. 6. Stat. Venet. rigetta apertamente questa cautela, concedendo al confinante nel caso di vendita di una parte della possessione, *in quocunque parte vendatur* la medesima azione che avrebbe se tutta si vendesse.

Se per altro lo stabile fosse composto di più corpi tra loro separati, e distinti, e si trattasse della vendita d'un corpo a cui non fosse confinante il pretendente, io credo che in tal caso non sarebbe per lui operativa la citata Legge per molte ragioni addotte dallo stesso Micheli nel suo trattato della Preferenza Cap. 4 §. 10 che io quì non ripeto.

INDICE
DELLE MATERIE.

A.

ABbusi non sono dalle leggi permessi. Cap. 1. num. 2.

Acquistante ripete lo stabile rilasciato per preferenza al ventre pregnante, nel caso di aborto, o premorienza nell'utero. Cap. 2. n. 3.

Ritiene l'acquisto, quando sia più prossimo all'alienante, o sia compagno, o confinante. Cap. n. 14.

Non deve risentir danno dall'azione di preferenza. Cap. 4. n. 10. cap. 5. num. 4.

Può obbligare il pretendente ricevere tutto l'acquisto, o contentarsi del solo corpo a cui egli confina. Cap. 4. num. 10. 11.

Gode la preferenza sopra lo stabile alienato dopo il di lui acquisto. Cap. 4. num. 12.

E' sicuro dalla preferenza dopo anni trenta. Cap. 5. num. 3.

In giorni trenta dopo il cognito deve essere rimborsato del prezzo, e spese occorse per l'acquisto. Cap. 5. n. 4 8.

Non riceve pregiudicio dal concorso di più pretendenti. Cap. 5. n. 4.

Come possa essere astretto fare il cognito, e le stride cap. 5. n. 6.

Non deve essere rimborsato delle spese a difesa della preferenza cap. 5. num. 10.

Può essere sforzato giurare sopra la verità del prezzo cap. 6. n. 2.

De' beni sopra quali compete ad'altri la preferenza; come debba regolarsi nelle notizie cap. 7. n. 7. 8.

Per se, ed eredi cosa importi cap. 7. n. 11.

Acquisti innocenti sono protetti, ma non quelli fatti per deludere la preferenza cap. 6. n. 1. 2. Fatti dai Villici, o Forestieri di concerto con i Cittadini per deludere la preferenza sono detestati cap. 6. num. 2.

Agnati, e Cognati succedono in Verona cap. 4. n. 6.

Alienante non riceve pregiudicio dalla preferenza cap. 1. n. 1.

Può essere sforzato giurare sopra la verità del prezzo cap. 6. n. 2.

Alienazioni tutte de' stabili sono soggette alla preferenza cap. 2. n. 4.

Delle femmine ammettono alla preferenza Maschj, e femmine cap. 4 n. 3.

Anni trenta continui prescrivono l'azione di preferenza cap. 5. numero 3. 5.

Possono essere ristretti a soli giorni trenta cap. 5. num. 3.

Principiano dal tempo della scoperta simulazione del contratto cap. 6. n. 2.
Argomento dedotto dal simile, e dall' identità di ragione è valido cap. 2. num. 6.
Ascendenti Maschi sono chiamati alla preferenza dopo li discendenti Maschi, e le Figliole cap. 4 n. 3.
Azione di preferenza estensibile da caso a caso, da persona a persona, e da legge a legge cap. 1. n. 4.
A quali persone competisca cap. 2. n. 1.
Di quante sorte cap. 2. num. 2.
In Verona compete alli soli Cittadini cap. 2. n. 3.
Ammessa su le vendite all' uso vechio dopo fatta la vendita, e sopra quelle fatte all' uso nuovo avanti la vendita cap. 2. num. 5.
Proposta in giudicio non si estingue per la morte del pretendente cap. 3. num. 2.
Per confine, se competisca al figliolo in vita del Padre? cap. 3. n. 3.
Si prescrive in giorni trenta, ed in anni trenta, e come cap. 3. n. 3.
Per confine non è personale, ma mista cap. 3. n. 3.
Compete allo stabile confinante, e il di lei uso al possessore cap. 3. n. 3.
Compete al figliolo sopra le alienazioni del Padre cap. 3. n. 3.
Compete a quelli del sangue, ed alli cognati col riguardo al loro grado cap. 3. num. 4.
Non è trasmissibile cap. 3. n. 5.
Per confine si estingue per la vendita, o evizione de' beni per quali competiva cap. 4. n. 11.
Posta in dubbio sospende il corso del tempo cap. 5. n. 4.
Può praticarsi in due maniere, e quale sia la più cauta cap. 5. n. 6.
Deve essere qualificata nella dimanda cap. 5. n. 6.
Può principiarsi del deposito cap. 5. num. 9.
E' cagionata dall' equità superiore, all' equità che protegge la vendita cap. 6. n. 1.
E' privilegiata cap. 6. n. 2.
Deve essere esercitata senza fraude cap. 6. n. 3.
Azioni acquistate quali, e quando passino agli eredi cap. 7. n. 10.

B.

BEni dati in pagamento sono soggetti alla preferenza cap. 2. num. 4.

C.

CAducità del patto di preferenza, quando succeda cap. 7. num. 8.
Capi, e stirpe si osserva nelle successioni, e nella preferenza cap. 4. num. 4.
Cautele maliziose sono detestate cap. 6. n. 2.
Chiese non godono l' azione di preferenza cap. 2. n. 3.

Citazione del pretendente non induce il cognito formale cap. 5. n. 6.

Cittadini in Verona godono la azione di preferenza su le vendite trà Citadini cap. 2. num. 3.

In Verona chi siano per l'azione di preferenza cap. 2. n. 3.

Cogniti nelle vendite all'uso nuovo si praticano avanti la vendita, e loro effetto cap. 2. n. 5.

In Verona si devono fare dopo la vendita fatta dal Giudice, e perchè cap. 2. num. 6.

In Verona, come si pratichino con le stride, e loro effetti cap. 5. n. 3.

Formali, quando inducano la concessione della preferenza cap. 5. num. 4.

Non possono farli a se stessi li pretendenti, ma devono esserli fatti dalla parte, e dal Giudice cap. 5. num. 6.

Formali sono necessarj nella preferenza convenzionale, e come si pratichino cap. 7. n. 6. 7. 8.

Commissarj nel vendere non perdono l'azione di preferenza cap. 2. num. 6.

Compagni godono l'azione di preferenza cap. 2. n. 2.

Compagno esclude la preferenza, quando non abbia altri compagni cap. 2. n. 14.

Compratore non riceve pregiudicio dall'azione di preferenza cap. 1. n. 1.

Deve essere conservato nell' acquisto cap. 6. n. 1.

Concorso di più persone alla preferenza non pregiudica all'acquistante cap. 5. n. 4.

Confinante di maggior quantità esclude il confinante di minor quantità cap. 4. n. 9. cap. 2. num. 14.

Ad un corpo degli acquistanti, se possa dimandar preferenza sopra tutto l'acquisto? cap. 4. num. 10.

Confinanti godono l'azione di preferenza cap. 2. n. 2.

Eguali dividono lo stabile di confine per la preferenza cap. 4. n. 9.

A corpi diversi spezzati d'un solo acquisto, possono essere astretti ricevere tutti li corpi cap. 4. n. 11.

Confine si desidera per l'uso della preferenza di confine cap. 4. n. 7.

Si prende dalla sua facciata cap. 4. n. 9.

Perduto, o per vendita, o per evizione tramonta l'azione di preferenza cap. 4. n. 11.

Contestazione della dimanda di preferenza, e suoi effetti cap. 6. numero 4. 5.

Contratti non ricevono alterazione dalla rubrica variante il loro essere cap. 2. n. 8.

Creditori, che ricevono prezzo dalla vendita; non si pregiudicano nell'azione di preferenza cap. 2. num. 6.

Curatori autorizzanti il minore nella vendita, non si pregiudicano nell'azione di preferenza cap. n. 6.

D.

DEcima quando sia soggetta alla preferenza cap. 2. n. 12.

Decreto per chiudere le stride cosa sia, e come si pratichi cap. 5. numero 3.

Deposito deve essere libero, e quando cap. 5. n. 4.

Ha forza di pagamento cap. 5. num. 8.

Può farsi per incaminare l'azione di preferenza cap. 9.

Dimanda di preferenza, come si debba praticare cap. 5. n. 6.

Non può essere rimossa, e quando cap. 6. n. 5.

Discendenti escludono la madre, e l'Ava dalla preferenza cap. 2. num. 14.

Maschi sono chiamati in primo ordine alla preferenza cap. 4. n. 3.

Più prossimi sono preferiti alli più lontani cap. 4. n. 3.

In più numero nello stesso grado dividono per stirpe l'acquisto cap. 4. numero 3.

Disposizioni dell' uomo sono dichiarite dalle leggi cap. 7. n. 6. 7.

Donazioni vere non sono soggette alla preferenza c. 2. n. 8.

Appagliate quali sostanzialmente sono vendite, sono soggette alla preferenza cap. 2. n. 8.

Fatte alli creditori, o per pagar debiti sono vendite c. 2. n. 8.

Dote pagata in stabili, quando sia soggetta alla preferenza c. 2. n. 14.

E.

EFfetti della dimanda di preferenza cap. 6. n. 4. 5.

Eredi succedono nell'azione di preferenza esibita, o dimandata dal loro autore cap. n. 2.

Universali, non singolari s' intendono chiamati nelli patti di concessione della preferenza c. 7. n. 11.

Nei contratti, loro effetto cap. 7. num. 11.

Evizione si promette dal Giudice nei beni del debitore c. 2. n. 6.

Del Terreno cofinante fa tramontare l'azione di preferenza cap. 4. n. 11.

Nello stabile cede a carico del pretendente dopo la dimanda cap. 6. n. 4. 5.

F.

FEmmine in Venezia non concorrono con gli agnati maschi alla successione nei stabili alli maschi cap. 4. n. 4.

Succedono alle femmine nei stabili c. 4. n. 4.

In Verona succedono alle femmine nei stabili in concorso dei Maschi c. 4. n. 6.

Fidecommisso non riceve accrescimento per la preferenza di confine c. 6. n. 4.

Figliole sono chiamate alla preferenza in mancanza di descendenti maschi cap. 4. n. 3.

Dell'alienante sono preferite agli

ascendenti, e trasversali agnati maschi c. 4. n. 3.
Figliolo esclude la madre dalla preferenza cap. 2. n. 14.
E' compossessore unitamente col Padre cap. 3. n. 3.
Non acquista per la morte del Padre, ma continua il possesso cap. 3. num. 3.
Sue prerogative in vita del Padre cap. 3. num. 3.
E' preferito sopra le alienazioni del Padre c. 3. n. 3.
Fiumi pubblici escludono il confine privato c. 4. n. 8.
Forastieri non godono la preferenza in Verona cap. 2. n. 3.
Sono immuni in Verona dalla preferenza cap. 6. n. 2.
Fratelli uterini fra loro non succedono cap. 4. n. 4.
Fraude negli acquisti è condannata c. 6. n. 3.
Nell'azione di preferenza è condannata, e in che consista c. 6. n. 3.

G.

GIorni trenta continui prescrivono l'azione di preferenza, e come cap. 5. n. 3.
Non principiano dalla citazione per obbligar l'acquistante al cognito c. 5. n. 6.
Quando abbiano il loro principio dopo la sentenza c. 5. n. 7.
Giudici vendono per nome del debitore, e suo effetto cap. 2. n. 6.
Per li decreti sopra le vendite non pregiudicano alla loro azione di preferenza cap. 2. n. 6.
Fanno il cognito alli pretendenti c. 5. n. 6.
Giuramento dell' acquistante circa le spese, quando debba attendersi c. 6. n. 4.
Può essere dato all'acquistante, ed all'alienante sopra la verità del prezzo c. 6. n. 2.
Deve essere prestato dal pretendente di esercitare l'azione senza fraude c. 6. n. 3.
Grado si osserva, e si rappresenta nelle successioni, e nella preferenza c. 4. n. 4.
Gravato di fidecommisso, quando ritenga l'acquistato per la preferenza di confine c. 6. n. 4.

I.

IGnoranza della vendita si presume per difetto delle formali notizie c. 7. n. 10.
Inganno negli acquisti non è permesso c. 5. n. 4.

L.

LEgato di stabili non è soggetto alla preferenza c. 2. n. 9.
Di comprare, o vendere è soggetto alla preferenza, e quando c. n. 9.
Leggi dello Statuto di Venezia circa la preferenza si ricevono, come inserite nello Statuto di Verona cap. 1. n. 4. cap. 2. n. 6. c. 4. n. 5. 6.
Deve rilevarsi la ragione per cui sono state promulgate c. 4. n. 2.

Di

Di Venezia concedono alli propinqui della Prole la preferenza c. 4. n. 2.
Resistono agl'inganni c. 6. n. 2.
Legittima è dovuta al figliolo, e può essere separata in vita del Padre c. 3. n. 3.
Lesione nelle vendite è dannata, e suo effetto c. 7. n. 19.
Liti su la preferenza, quando sospendino il tempo c. 5. n. 4. 6.
Luoghi Pij non godono l'azione di preferenza c. 2. n. 3.

M.

Madre esclude in Verona la preferenza dal pagamento di dote, e in quali casi cap. 2. n. 14.
In Venezia non succede, nè gode la preferenza cap. 4. n. 4.
In Verona succede c. 4. n. 6.
Maschio solamente si dice propinquo della prole c. 4. n. 3.
Miglioramenti, e loro liquidazione cap. 5. n. 4.
Quali siano dovuti all'acquistante cap. 5. num. 8.
Monasterj non godono l'azione di preferenza c. 2. n. 3.
Morte del pretendente non rende caduca l'azione di preferenza giudicialmente esibita, o dimandata cap. 3. n. 2.
Del Padre non esclude il figliolo dall'azione di preferenza per confine c. 3. n. 3.
Dell'acquistante il patto di preferenza, non cagiona la restituzione del prezzo c. 9. n. 10.
Rende caduchi li patti della ricupera concessi alla persona cap. 7. numero 13. 16.

N.

Nodari per gli Instromenti che rogano non restano pregiudicati nell'azione di preferenza cap. 2. num. 6.
Nome dell'acquistante si cambia per l'azione di preferenza, e suoi effetti c. 6. n. 4.
Notizie giudiciali della vendita si ricercano nella preferenza convenzionale. c. 7. num. 6. 7.

O.

Offerire il prezzo al creditore anziano, e suo effetto c. 2. num. 6.

P.

Padre nel suo Testamento può disponere della legittima del figliolo pupillo c. 3. n. 3.
Pagamento di dote nei stabili, quando sia esposto alla preferenza cap. n. 14.
Parenti lontani godono la azione di preferenza, quando li più prossimi non la dimandino c. 3. n. 4.
Patti di preferenza sono regolati dalle leggi c. 7. n. 6. 7.
Possono essere ristretti; e ampliati nel tempo cap. 7. n. 8.
Concessi alla persona non si es-

tendono ad altra, ne anco agli eredi cap. 7. n. 9. 10.

Quando passino agli eredi cap. 7. num. 10.

Patti di ricupera sono diversi dalla preferenza legale c. 7. n. 1.

Quando siano giusti, o ingiusti cap. 7. num. 2. 3. 4.

Sono di varia specie c. 7. n. 5.

Concessi alla specialità di alcuno non passano agli eredi cap. 7. n. 13.

Personali passano agli eredi dopo la dimanda giudiciale c. 7. n. 13.

Si prescrivono in anni trenta c. 7. num. 13.

Passano agli eredi Universali, e non alli successori singolari, quando siano concessi alla persona, e agli eredi cap. 7. num. 13.

Quando siano porzione del prezzo cap. 7. num. 14.

Nelle vendite a minor prezzo si dicono parte del prezzo c. 7. n. 15.

Nelle vendite a giusto prezzo, concessi alla persona, non passano agli eredi cap. 7. num. 15.

Nelle vendite a giusto prezzo non sono parte del prezzo cap. 7. n. 15.

A certo tempo si prescrivono c. 7. num. 17.

Nelle vendite quando si dicano perpetui, o prescrittibili cap. 7. n. 20. 21.

Permute non sono esposte alla preferenza cap. 2. num. 10.

Di stabili con capitali affrancabili; se siano soggette alla preferenza cap. 2. n. 10.

Di stabili in dicontro di stabili di ristretto valore paregiato col danaro, se siano esposte alla azione di preferenza? cap. 2. n. 10.

Persone successibili per ragione intestata all'alienante godono l'azione di preferenza e come? cap. 2. n. 1. cap. 4. num. 5. 6.

Postumi perchè rompano il Testamento del Padre cap. 2. n. 3.

Precetto dei Testatori deve essere osservato cap. 7. n. 2.

Preferenza compete alli parenti di sangue, e alli cognati nelle vendite delle femmine, alli compagni, e alli confinanti cap. 1. num. 1.

E' promossa dal giusto, ed onesto cap. 1. num. 1. 3.

A qual fine concessa cap. 1. n. 3.

Accordata all'ordine delle successioni intestate cap. 1. n. 4. cap. 4. num. 3. 4. 5. 6.

Non compete alli Monasterj, Luoghi Pij, Chiese professi in Religione, Villici, e Forastieri cap. 2. num. 3.

Nelle vendite de' beni lasciati alle Chiese, e Luoghi pij, compete alli propinqui, e compagni di quello, che dispose li beni, come se fossero fatte dal disponente cap. 2. num. 13.

Dimandata o esibita giudicialmente, non si estingue per la morte del pretendente cap. 3. n. 2.

Di confine, se competisca al figliolo in vita del Padre? cap. 3. n. 3.

Compete a quelli di sangue, e alli cognati col riguardo al loro grado cap. 3. num. 4. 5. 6.

Dalle leggi di Venezia è regolata coll'ordine delle successioni intestate cap. 4. num. 4.

Concessa dalle leggi di Venezia agli ascendenti, discendenti, e trasversali cap. 4. num. 4.

In Verona si regola colle successioni intestate di Verona e come? cap. 4. num. 5. 6.

Può esercitarsi in due maniere, e quale sia la più cauta cap. 5. n. 6.

Sua qualità deve essere dichiarita nella dimanda cap. 5. n. 6.

E' azione privilegiata cap. 6. n. 2.

In Verona non sussiste nei villici, e forastieri cap. 6. n. 2.

Deve essere esercitata senza fraude cap. 6. num 3.

Suoi effetti cap. 6. num. 4. e 5.

Per patto, e ultima volontà in parte è eguale a quella concessa dalla legge c. 7. num. 1.

Convenzionale è regolata dalle leggi cap. 7. num. 6. 7.

Acquistata per patto, quando passi agli eredi? cap. 7. num. 10.

Concessa per patto, o ultima volontà alla persona, e agli eredi è trasmissibile cap. 7. num. 11.

Prescrizione degli anni trenta continui assicura l' acquistante dalla preferenza cap. 5. num. 35.

Del patto di recupera, non dispensa dal pagamento del prezzo cap. 7. num. 18.

Pretendenti sul cognito devono in giorni trenta rimborsare l' acquistante cap. 5. num. 4.

A quali spese sieno tenuti cap. 5. num. 4.

Come possano astringere l' acquistante a portargli cognito, e fare le stride cap. 5. num. 6.

Devono qualificare la dimanda di preferenza cap. 5. num. 6.

A che siano tenuti dopo concessa, o giudicata la competenza dell' azione cap. 5. num. 8.

Come debbano dirigersi sul deposito per li miglioramenti cap. 5. n. 8.

Quando possano rimovere la dimanda di preferenza cap. 6. num. 4. 5.

Quando dopo la dimanda siano esposti alli pericoli cadenti nell' acquisto cap. 6. num. 4. 5.

Sottentrano nell' acquisto, e suo effetto c. 6. num. 4.

Prezzo donato non esclude la preferenza cap. 2. num. 8.

Stato alla vendita nel legato, quando ammetta o escluda la preferenza cap. 2. num. 9.

Con fraude scritto nell' Instromento è resistito dalle leggi cap. 5. n. 4.

Di affetto si perde per la morte cap. 7. num. 16.

Minorato per il patto della ricupera, caducandosi deve essere pagato cap. 7. num. 18.

Professi in Religione non godono la azione di preferenza cap. 2. n. 3.

Propinquo più prossimo all' alienante esclude il più lontano, dall' acquisto cap. 2. n. 14.

Esclude il compagno dall' acquisto cap. 2. num. 14.

Della prole si intende delli soli maschi agnati cap. 4. num. 3.

Maschi, e femmine sono prefe-

riti sopra le vendite fatte dalle femmine cap. 4. num. 3.

Prossimi agli alienanti sono preferiti alli più lontani cap. 3. num. 4.

Nello stesso grado maschi, e femmine sono chiamati sopra le vendite delle femmine cap. 4. num. 13.

R.

RAgione di offerire il prezzo al creditore anziano, e suo effetto cap. 2. num. 6.

Acquistata è trasmissibile agli eredi cap. 3. num. 2.

Ricupera concessa per patto è differente dalla preferenza legale cap. 7. num. 1.

Ritratto convenzionale è diverso dalla preferenza legale cap. 7. num. 1.

S.

SCienza della vendita fuori dal cognito formale, non pregiudica all' azione di preferenza cap. 2. num. 6., e cap. 7. num. 10.

Sentenza su la competenza dell' azione come si eseguisca cap. 5. n. 7.

Simulazione negli acquisti, quando si presuma cap. 6. num. 2.

Spese dovute all' acquistante, quali siano cap. 5. num. 4. 10.

Stabile confinato da pubbliche strade, Torrenti, e Fiumi, non è soggetto alla preferenza di confine cap. 4. num. 8.

Confinato da molti, come ammetta la preferenza cap. 4. num. 9.

Spezzato di più corpi, come ammetta la preferenza cap. 4. num. 10.

Statuto di Verona riceve le leggi della preferenza dello Statuto di Venezia cap. 1. n. 4., c. 4 num. 5. 6.

Di Verona, che assicura l' acquistante, e quello, che riceve beni in pagamento, non pregiudica all' azione di preferenza. Sua conciliazione colle leggi dello Statuto di Venezia cap. 4. num. 5. 6.

Stime sono necessarie nelle vendite all' uso nuovo cap. 2. num. 5.

Stirpe, e capi si osserva nelle successioni, e nella preferenza cap. 4. num. 4.

Strade pubbliche, e comuni escludono il confine privato cap. 4. num. 8.

Vicinali, consortive, private, o particolari, non escludono il confine cap. 4. num. 8.

Stride, stime, e cogniti per la preferenza nelle vendite all' uso nuovo come si pratichino cap. 2. num. 5.

Per le vendite, che fà il Giudice, sono ordinate al maggior concorso delli creditori, e compratori non per li propinqui, compagni, e confinanti alla preferenza cap. 2. num. 6.

Per la preferenza come si pratichino, e loro effetto cap. 5. num. 3.

Successioni intestate regolano l' azione di preferenza anco in Verona e come? cap. 1. n. 4. cap. 4. nu. 5. 6.

T.

TEmpo non corre in pendenza di lite, e quando c. 5. n. 4. 6.

Delli giorni trenta quando abbia il suo principio cap. 5. num. 6.

Quando abbia il suo principio dopo la sentenza cap. 5. num. 7.

Degli anni trenta principia dal giorno in cui si rende manifesta la simulazione della vendita cap. 6. n. 2.

Destinato all'azione di preferenza è perentorio cap. 6. num. 4.

Nel patto della ricupera deve essere eseguito cap. 7. num. 16.

Terreno in confine riservato nella vendita, se escluda la preferenza? cap. 2. num. 11.

Territoriali di Verona non sono soggetti alla preferenza cap. 2. n. 3.

Testimonj nelle vendite non si pregiudicano nella preferenza c. 2. n. 6.

Torrenti pubblici escludono il confine privato cap. 3. num. 8.

Tutori per la vendita de' beni delli pupilli non pregiudicano alla propria ragione di preferenza cap. 2. num. 6.

V.

VEdova si considera in due stati per il pagamento di dote in riguardo alla preferenza cap. 2. num. 14.

Vendita di stabile con riserva all'alienante di certa parte escludente il confine, se sia soggetta alla preferenza? cap. 2. num. 11.

Delle femmine è soggetta alla preferenza di maschi, e femmine cap. 4. num. 3.

Del terreno confinante fà tramontare la preferenza cap. 4. num. 11.

Per prezzo eccedente è sospetta cap. 6. num. 2.

Di beni sopra quali compette il patto di preferenza, come debba essere notificata cap. 7. num. 7. 8.

Per minor prezzo col patto della ricupera si sostiene, ma deve pagarsi il prezzo cap. 7. num. 18.

Lesiva e dannata, e suo effetto cap. 7. num. 19.

Vendite di stabili sono soggette alla preferenza cap. 2. num. 4.

All'uso nuovo, e all'uso vecchio, cosa siano, e loro effetti cap. 2. num. 5.

All'uso nuovo, e vecchio, sono soggette alla preferenza, e come? cap. 2. num. 5.

Fatte dal Giudice in Verona ad instanza delli creditori sono soggette alla preferenza, e perchè cap. 2. num. 6.

In Verona fatte dal Giudice si assomigliano alle vendite all'uso nuovo, e perchè? cap. 2. num. 6.

E assegnazioni de Beni in pagamento fatte dal Giudice procedono del pari cap. 2. num. 7.

Sotto l'apparenza di donazioni sono soggette alla preferenza cap. 2. num. 8.

De beni lasciati alle Chiese, o Luoghi Pij sono soggette alla preferenza cap. 2. num. 13.

Devono essere protette cap. 6. num. 1.

A giusto prezzo, à minor prezzo, e con lesione, loro effetti circa li patti di ricupera cap. 7. num. 14. e seguenti.

Ventre pregnante gode l'azione di preferenza, in quanto non sia abbortito, o morto nell'utero cap. 2. num. 2. 3.

Villici non godono in Verona l'azione di preferenza cap. 2. num. 3. cap. 6. num. 2.

Abitanti in Verona non divengono Cittadini sino al quarto grado cap. 2. num. 3.

IL FINE.

INDICE
DELLI CAPITOLI.

Cap. 1. *Idea del presente Trattato.*
Cap. 2. *Azione di preferenza a quali persone competisca, e sopra quali contratti.*
Cap. 3. *Azione di preferenza, se sia trasmissibile agli eredi? e se competisca al figliuolo in vita del Padre?*
Cap. 4. *Dell'azione di preferenza destinata alli propinqui, e confinanti.*
Cap. 5. *Del modo, e tempo di ridurre alla pratica l'uso dell'azione di preferenza.*
Cap. 6. *Acquisti, come debbano essere fatti, e l'azione di preferenza come debba essere osservata, e suoi effetti.*
Cap. 7. *Dell'azione di preferenza accordata nelli Contratti, o concessa nelle ultime volontà; e delli patti della ricupera concessi nelle vendite.*

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Concediamo Licenza a *Giacomo Storti* Stampator di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato: *Della Preferenza nelle Vendite per ragione di Sangue, Compagnia e Confine. Trattato del Sig. Domenico Micheli Avvocato Veronese*: osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 31 *Gennaro* 1791.

[*Giacomo Nani Cav. Rif.*

[*Zaccaria Vallaresso Rif.*

[*Francesco Pesaro Cav. Pr. Rif.*

Registrato in Libro a Carte 162 al Num. 7.

Marcantonio Sanfermo Seg.

varla; nel tempo stesso per altro non posso prescindere dall' accennarvi da lungi quei titoli, pei quali vi presento quest' Operetta; e se la vostra delicatezza vi fa desiderare che io li veli al Pubblico; permettete almeno che io li coltivi nel mio cuore con quel piacere col quale mi protesto.

D. V. S. Illustr

AL LEGGITORE.

Bbi in animo di più non dare alle Stampe nuove mie applicazioni, nella mia Operetta inscritta l' Avvocato feci di questa mia risoluzione la ...ta. Ora a me conviene rimo... a essa, perchè presa in tem... alute, mi conoscevo in ne... ciò di tenermi lontano dal... le quali, sebbene si presen... tò, non cessano però di ca... evoli al corpo. Picciolo res... iorni svegliò la mia inclina... pegno di travagliare nella... e a me è occorso d' osserva... della Preferenza concessa a ... Compagni, ed alli Confinan... i stabili dalle leggi inserite ... Vaga, sottile, e pregiabi... dimento questa Rubrica per ... dalle medesime leggi com... gio del giusto, e dell' ones... stano venerabili, e speciose. ... rattato è stato quello di met... e ciò, che in apparenza sem... on essendosi ancora scoper-